



*AUTORESPONSABILITA' E SOLIDARIETA'  
NELL'ASSEGNO POST DIVORZILE*

*di Sara Di Renzo*



## INDICE

## CAPITOLO PRIMO

### RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

- 1.1. Il diritto di famiglia nella società romana
- 1.2. Il medioevo e l'autorità patriarcale
- 1.3. Giusnaturalismo e società naturale
- 1.4. La famiglia nel fascismo
- 1.5. L'istituto familiare codicistico

## CAPITOLO SECONDO

### CRISI FAMILIARE

- 2.1. Separazione personale
- 2.2. Separazione giudiziale
- 2.3. Separazione consensuale
- 2.4. Separazione con addebito
- 2.5. Separazione di fatto
- 2.6. Divorzio

## CAPITOLO TERZO

### DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI NELLA CRISI FAMILIARE

- 3.1 Differenze tra assegno di separazione ed assegno di divorzio
- 3.2. Negoziazione assistita

## CAPITOLO QUARTO

### DAL TENORE DI VITA ALL' AUTORESPONSABILITA'

- 4.1.Sentenza 10 Maggio 2017 n.,11504 ( non più assegno di mantenimento all' ex coniuge autosufficiente )
- 4.2 Sentenza 11 luglio 2018 n.,18287 delle Sezioni Unite: l'assegno divorzile e la sua natura composita, fondamentale il contributo dato all'interno del matrimonio
- 4.3. Ordinanza Corte di Cassazione Sez. VI n., 16405/2019
- 4.4 Unioni civili e convivenze di fatto, similitudini e differenze rispetto ai matrimoni tradizionali

## CAPITOLO QUINTO

### ACCORDI DI GESTIONE DELLA CRISI - UNA NUOVA SOLUZIONE NORMATIVA

- 5.1 I contratti prematrimoniali sono validi, possono gestire la crisi al di fuori dei principi dettati dalla Giurisprudenza ?
- 5.2. Riforma legislativa art. 5 L.div, non più assegno di divorzio vita natural durante

# CAPITOLO PRIMO

## *RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIFLIA*

Sommario: 1.1. Il diritto di famiglia nella società romana; 1.2. Il medioevo e l'autorità patriarcale; 1.3. Giusnaturalismo e società naturale; 1.4. La famiglia nel fascismo; 1.5. L'istituto familiare codicistico





### **1.1. IL DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA SOCIETÀ ROMANA**

Il diritto di famiglia si caratterizza per il suo aspetto poliedrico, la cui struttura è composta da un gruppo di norme derivanti da varie fonti del diritto, per citarne alcune possiamo trovare; il diritto privato ed internazionale privato, diritto costituzionale, penale, il diritto processuale sia civile che penale, diritto amministrativo, per non dimenticare il diritto ecclesiastico e canonico e per alcuni aspetti anche il diritto internazionale e comunitario. Questa struttura articolata che compone il diritto di famiglia in Italia come lo conosciamo oggi è il risultato di un viaggio cominciato nell'epoca napoleonica, epoca incentrata sull'aspetto privatistico del diritto di famiglia proprio del codice civile di allora.<sup>1</sup> Partendo però dalla matrice di ogni diritto, è giusto collocare le prime tracce del diritto di famiglia in epoca

---

<sup>1</sup> Il diritto di famiglia di Marco Cavina- Il Contributo italiano alla storia del Pensiero, in Enciclopedia italiana, a cura di P. Cappellini e altri, Roma 2012, pag 686

romana, periodo che va dal 753 a.C. con la fondazione di Roma al 365 d.C. anno in cui vede la fine l' impero di Giustiniano. Nella città di Roma era usanza dividere i rapporti familiari in due categorie; familia civilis che stava ad indicare ogni cosa persone, animali e beni sottoposto al controllo del paterfamilias, mentre il termine naturalis comprendeva coloro che erano uniti da legami di parentela. Difatti il termine familia tradotto dal latino indica “ gruppo di servi e schiavi patrimonio del capo della casa” e sempre in tale gruppo venivano ricompresi la moglie ed i figli del paterfamilias.<sup>2</sup> La società romana presentava al suo interno famiglie rette da una struttura patriarcale, dove il capo famiglia praticava su tutti coloro che facevano parte del nucleo familiare una dominazione, chiamata rispettivamente “maus maritalis” riguardo il rapporto con la moglie, “patria potestas” per i figli e la dominicia potestas invece riguardava schiavi, animali e beni come la casa. Quindi per essere parte della famiglia romana non serviva avere lo stesso sangue o comunque essere imparentato

---

<sup>2</sup> Famiglia, da Wikipedia enciclopedia libera

ma, bastava rispondere allo stesso soggetto. Un ulteriore divisione veniva fatta in base alle discendenze, il termine *adgnatio* stava per coloro che discendevano dalla parte maschile della famiglia invece la discendenza femminile era denominata *cognatio* ed ancora per indicare il rapporto tra il coniuge ed i parenti dell' altro si utilizzava il termine *adfinitas*. La distinzione di genere tra le due linee di discendenze venne meno in età giustiniana, ed al loro posto fu adottato il termine generico *cognati*.<sup>3</sup> Come cita la Costituzione italiana all' art 29 comma 1 “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”<sup>4</sup>, così la società romana faceva del matrimonio l'istituto su cui si reggeva la famiglia. La cultura romana, presentava due forme di matrimonio; *matrimonium cum manu conventione* e *matrimonium sine manu*. La prima era tra le due la più arcaica e richiedeva, a seguito della sua celebrazione, che gli sposi vivessero per

---

<sup>3</sup> Prontuario di diritto romano/ Il diritto di famiglia.

Wikibooks, manuali e libri di testo liberi

<sup>4</sup> COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Titolo II Rapporti etico-sociali

almeno un anno insieme. Sempre in riferimento al primo modello di matrimonio, la mano della donna poteva essere ottenuta tramite la *coemptio* oppure usando la *confarreatio*. Con la prima veniva messo in atto un finto acquisto, dove l'uomo pagando metaforicamente una somma di denaro otteneva la mano della futura moglie. Nel secondo caso si celebrava, invece, una cerimonia religiosa dove prendevano parte i due sposi affiancati da 10 testimoni e il rito era celebrato dal sacerdote *Flamen Dialis*. Il termine *cum manu* del primo rito stava inoltre ad indicare che una volta sposati, la donna non poteva più avere rapporti con la sua famiglia di appartenenza. È proprio quest'ultimo aspetto che comportò la necessità di un secondo modello di matrimonio, il *matrimonium sine manu*. Con il corso del tempo, nello specifico con l'arrivo del cristianesimo, il matrimonio venne paragonato ad un negozio giuridico. Come tale richiedeva il consenso di entrambe le parti e del *paterfamilias* ed ulteriori elementi quali; *ius connubi*<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nel diritto repubblicano, era la facoltà di contrarre un *matrimonium iustum*, ossia un matrimonio la cui prole godesse di tutti i diritti civili. Solo con la *Constitutio Antoniana*

riconosciuto ai soli cittadini romani ed avere raggiunto l'età della pubertà. Per essere certa la celebrazione del matrimonio, che avveniva in base alle regole del rito civile, prima di unirsi i futuri sposi, dovevano precedentemente aver contratto uno “sponsalia” cioè un fidanzamento che fungeva come un contratto preliminare, dove le parti si impegnavano a contrarre il successivo matrimonio. In seguito l'istituto fu integrato dalle “arrhae sponsaliciae”, una somma di denaro, simile all'odierna caparra, che la famiglia dello sposo doveva dare a quella della futura sposa che avrebbe poi dovuto riconsegnare qualora il matrimonio non si fosse celebrato. Tra gli istituti della società romana era concepito anche il divorzio che permetteva alle parti di poter sciogliere il vincolo coniugale, scioglimento che poteva avvenire con la fine dell' “affectio maritalis”. Era, poi, possibile ricorrere al divorzio anche in caso di “capitis deminutio maxima”, consistente nella perdita della libertà con la conseguente riduzione in schiavitù; con la “capitis deminutio

---

del 212 D.C. tutti i sudditi dell'impero ottennero tale facoltà, originariamente riservata ai patrizi. Ius connubi-diritto di contrarre matrimonio, BROCARDI.IT

media” veniva, invece, meno la cittadinanza o, altra ipotesi, il marito di una libertina arrivava ad essere senatore, ma quest’ultima successivamente venne abolita dall’imperatore Giustiniano. Costantino, suo successore, decise di restringere per le donne le possibilità di divorziare in sole tre tipi: nel primo caso l’uomo doveva essere colpevole di omicidio; nel secondo doveva aver tentato di avvelenare la moglie ed infine, avrebbe dovuto essere un “violatore di sepolcri”. Altrettante motivazioni vennero fornite all’uomo: la donna doveva essere accusata di adulterio; dichiarata “mezzana” o colpevole di avvelenamento. In seguito si vollero aumentare più possibilità di divorzio e si cominciò a parlare di divorzio per “mutuo consenso”, per colpa di uno dei coniugi, “divorzio unilaterale sine causa” e il “divorzio bona gratia” causato da fattori non derivanti da nessuno dei due coniugi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Si veda nota 3

<sup>7</sup>G. Visamara, L’unità della famiglia nella storia del diritto in Italia, in ID., Scritti di storia giuridica, 5: La famiglia, Milano, 1988, pag 10

## 1.2 IL MEDIOEVO E L'AUTORITÀ PATRIARCALE

A seguito delle invasioni barbariche che comportarono la fine dell' impero romano, l' Europa subì un vacillamento di quelli che erano i suoi ideali; fu proprio questo momento di incertezze che permise l'ingresso del Cristianesimo. Nonostante questi cambiamenti, non si perse l'interesse per la politica tipico della società romana, che continuò ad essere tramandato all'interno delle famiglie. Tra gli altri costumi della società romana si mantenne il disegno della famiglia composta non solo da discendenti in linea retta ma, anche da quelli collaterali<sup>7</sup>. Inoltre il pater familias, come per la società romana, era ancora la figura onnipresente su ogni aspetto della famiglia, sia personale che patrimoniale. Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, il capo famiglia gestiva in modo assoluto l'intero patrimonio, sia che si trattasse della dote che apparteneva alla moglie <sup>8</sup> e dei peculia, intesi come beni di appartenenza del

---

<sup>8</sup> M. BELLOMO, voce Dote ( diritto intermedio), in ED, XII, Milano, 1964, pag 9

figlio <sup>9</sup>, entrambi gli istituti derivavano dalla società romana. L'uso della dote fu presto contestato, perché la sua applicazione poneva alcuni interrogativi; come primo punto ci si chiedeva se nell'ipotesi in cui la dote della moglie non fosse sufficiente per i bisogni della famiglia, il marito avrebbe dovuto contribuire con il proprio patrimonio. La stessa Chiesa ritenne di dover intervenire optando per la scomunica, nel caso in cui il marito non rispondesse ai suoi doveri<sup>10</sup>, gli stessi giuristi conclusero stabilendo che, nel caso in questione, l'intervento del marito era dovuto, in quanto era tenuto lui stesso a mantenere moglie e figli come soggetti sottoposti alle sue dipendenze. Un altro problema riguardava la facoltà del marito di poter disporre dei beni che formavano la dote, nello specifico di poterli alienare

---

<sup>9</sup>Anche quello del *peculium* era un istituto tipico del diritto romano, recuperato e riadattato dai glossatori alle nove esigenze medioevali, nei quattro tipi del *peculium* cartense, comprensivo dei beni acquisiti dal figlio in guerra [...]; quasi cartense relativo ai beni acquisiti in ragione di un'attività svolta per pubblica utilità, prefettizio, composto dai beni assegnati dal padre al figlio, avventizio, in cui confluivano tutti i beni derivanti dal figlio da altre fonti [...] LORENA GARLATI, LA FAMIGLIA TRA PASSATO E PRESENTE, giuffrè editore-2011

<sup>10</sup> M.BELLOMO, voce Dote, ( diritto intermedio), cit., pag 22.



dato che i beni erano formalmente appartenenti alla moglie, il marito doveva perciò trovare un modo per evitare che la moglie vi si opponesse. Riuscì nel suo intento grazie a Bonifacio VIII tramite il duo decretale *Licet* che impediva ai giudici di dichiarare inefficace l'alienazione.<sup>11</sup> L'ultimo problema verteva su come gestire la dote, nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale. Era previsto che la dote venisse diversamente distribuita se fosse venuto meno il marito; in questo caso la sarebbe tornata alla moglie a prescindere dalla presenza dei figli, invece a seguito della dipartita della moglie, solo in presenza dei figli il marito poteva trattenere la dote.<sup>12</sup> Anche se il ruolo del marito/padre era preminente veniva concessa la possibilità per gli altri membri di poter avere voce negli aspetti patrimoniali che riguardavano l'alienazione dei beni immobiliari, per cui era richiesto il consenso di moglie e figli.<sup>13</sup> Successivamente in età moderna venne introdotto un ulteriore strumento per la

---

<sup>11</sup> LOREDANA GARLATI, *LA FAMIGLIA TRA PASSATO E PRESENTE*, cit., pag8

<sup>12</sup> Vedi nota 11

<sup>13</sup> G. di RENZO VILLATA, *Persone e famiglia*, Milano, 2002, pag 458

gestione del patrimonio familiare, il fedecommesso, consisteva in una figura adibita alla conservazione del patrimonio che sarebbe poi passato al primo figlio maschio; nessuna voce in questo caso per le figlie femmine.

Il dominio patriarcale si estendeva anche al matrimonio, considerato solo uno strumento per garantire un quieto vivere tra le famiglie, senza tenere conto della volontà di chi doveva sposarsi.

### **1.3 GIUSNATURALISMO E SOCIETA' NATURALE**

I primi periodi dell'istituto della famiglia, sono stati accumulati dal tema “ dell' autorizzazione maritale”, che aveva lo scopo di sottolineare l' incapacità della donna nel compiere qualsiasi atto amministrativo, perché governata da “un'incontrollata emotività”.<sup>14</sup> Nel 700 l'Europa è attraversata da diversi filoni di pensiero, tra questi da ricordare è il Giusnaturalismo che tenta di dare un'innovativa visione della famiglia. L'idea che cerca di

divulgare è quella della famiglia intesa come una società naturale, regolata dal diritto naturale, insieme di norme nate assieme ad essa. Lo scopo di questa società è assicurare la felicità dei suoi componenti, fine raggiungibile per i suoi sostenitori come Ugo Grozio solo nel momento in cui i genitori comprenderanno che la patria potestas non è fatta di soli diritti ma anche di doveri verso i figli e come afferma John Locke, debba essere esercitata in pari misura da entrambi i genitori. Cesare Beccaria, anche lui sostenitore della famiglia naturale, nella sua opera “Dei delitti e delle pene” la descrive come una struttura autonoma, che non risponde alla sola figura del padre ma è regolata da un insieme di individui liberi.<sup>15</sup> Di impronta più tradizionale, nel 700, l'Illuminismo, ritorna a sottolineare l'inferiorità della donna che ritiene risiedere nella sua debolezza fisica e quindi, come essere debole, deve

---

<sup>14</sup> IL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA E IL RUOLO DELLA DONNA, Novecento.org

<sup>15</sup> C. Beccaria Dei delitti e delle pene, Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria a cura di L. Filippo e G. Francioni, Milano 1984, pag 69

sottostare ad un soggetto più forte.<sup>16</sup> Certo Cicerone avrebbe avuto da ridire, affermando che: “ Il sesso debole non è debole ma forte, in virtù del debole che il sesso forte ha per il sesso debole”!

L'Italia, a seguito delle diverse idee di pensiero, non può che non apportare delle modifiche all'assetto sociale della famiglia; il matrimonio acquista oltre ai già presenti effetti religiosi anche quelli civili; viene eliminata la dote, introdotta la successione legittima che permette una eguale distribuzione delle ricchezze tra i figli, non più divisi tra naturali e legittimi.<sup>17</sup>

Quest'onda di rivoluzione travolge anche l'Europa, nel caso in questione la Francia che, con la legge del 25 settembre 1792, lanciò il tema del divorzio; il matrimonio venne così sottratto al controllo della Chiesa, perciò necessitava al fine di produrre effetti la celebrazione con il rito civile, il che permetteva di considerarlo come un vincolo dissolubile, tramite appunto il divorzio. Il primo disegno di questa legge prevedeva che il

---

<sup>16</sup> Lorena Garlati, LA FAMIGLIA TRA PASSATO E PRESENTE, cit., pag 19

<sup>17</sup> P. Ungari, Storia del diritto di famiglia, Il Mulino, 2002, pag 61

divorzio venisse concesso solo per sette cause tassative, fino all'entrata in vigore del Code Civil nel 1804. Codice ripreso per alcuni aspetti dall'Italia ma maggiormente preferì tornare all'idea originaria della famiglia sotto gestione patriarcale. Vennero cancellate in parte le innovazioni apportate; i figli tornarono ad essere etichettati tra naturali e legittimi, e sia loro che la moglie/madre dovettero di nuovo sottostare al giogo paterno, il divorzio non fu eliminato ma, se ne ridusse l' utilizzo a sole tre ipotesi; adulterio, ingiuria e condanne gravi.<sup>18</sup>. Anche a seguito della caduta del codice francese, l'Italia continuò a ispirarsi ad esse fino al suo percorso verso l'unità. Fu infatti reintrodotta nel paese il modello di famiglia patriarcale, si preferì abbandonare lo spirito rivoluzionario per quel che riguardava i rapporti Stato-Chiesa ed a quest'ultima venne di nuovo concesso di controllare il matrimonio con l'eliminazione del rito civile sostituendo il divorzio con la separazione. Il codice Pisanelli che subentrò successivamente, fu un esempio

---

<sup>18</sup> ASSOCIAZIONE NAPOLEONICA D' ITALIA, Il Code Civil (1804) e il diritto di famiglia

di questo passaggio continua tra passato e presente, da una parte c'era chi preferiva restare ancorato alla visione tradizionale della famiglia ma, allo stesso tempo si avvertiva la necessità di modificare alcuni aspetti soprattutto quelli riguardanti la donna.

Un'esigenza comune era quella di mitigare l'intervento dello Stato e della Chiesa nella famiglia, venne così reintrodotta il matrimonio civile per laicizzare l'istituto stesso ma, per i coniugi era solo possibile separarsi consensualmente o per colpa in base a cinque casi tassativi indicati dagli artt 149-150 e 152 del codice. Non fu concesso il divorzio perché come affermava Pisanelli "Quando una legge collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la sanità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà, perché quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche un perenne ed amato sospetto."<sup>19</sup> Rimase in uso l'autorizzazione maritale, perché considerata un prezzo da pagare, per il benessere della famiglia e dei coniugi. Anche i figli dovevano

sottostare al controllo del padre fino alla maggiore età raggiunta a 21 anni in base all'art. 323.<sup>20</sup>

#### **1.4 LA FAMIGLIA NEL FASCISMO**

Dopo l'entrata in vigore del codice, l'idea di escludere il divorzio nella legislazione italiana comportò un propagarsi di interventi legislativi. Nel 1867, Salvatore Morelli aveva proposto un disegno di legge che aveva come temi la rivalutazione della donna, riconoscendole il ruolo che aveva avuto nella Prima Guerra Mondiale e, successivamente, nel 1878 propose un disegno di divorzio previsto per tre ipotesi; adulterio, "uxoricidio e condanne a lavori forzati". Presero così il via ulteriori proposte; nel 1891 venne fondata la rivista "Il divorzio-Rivista critica della famiglia italiana" che vide impegnati Zanardelli e Turni, fautori della famiglia moderna, mettendo in risalto i temi legati alla figura femminile e, di nuovo, il divorzio. Anche il mondo femminile trovò in questo periodo le sue sostenitrici, tra cui Anna Maria Mozzoni, decisa

---

<sup>19</sup> Relazione Vigliani in Codice civile del Regno d'Italia a cura di Galdi, Napoli 1865

ad ottenere la parità tra sessi nel lavoro ed Anna Kuliscioff che ottenne il 17 Luglio del 1910 con la legge n.580 con cui venne garantito il giusto ruolo alla donna nel lavoro. Dati i continui cambiamenti sociali di nuovo Zanardelli nel 1902 propose le “Disposizioni sull’ordinamento della famiglia” per rilanciare il tema del divorzio ma senza riuscirvi. A ridosso del secondo conflitto mondiale, il tema del divorzio passo in secondo piano, ancora più oscurato dagli ideali cristiani a cui la società di allora era fortemente legata.<sup>21</sup> Una scossa a questo momento di staticità venne data dalla legge del 1919 n.1176 che eliminò definitivamente l’autorizzazione maritale; dieci anni dopo nel 1929 venne stipulato il Concordato tra Stato e Chiesa, tramite i Patti Lateranensi con cui fu riconosciuto lo stesso valore al matrimonio civile e religioso arrivando così a creare il matrimonio concordatario.<sup>22</sup> Arrivati al 1939 viene formulato il primo libro di un nuovo Codice Civile che però prende spunto

---

<sup>20</sup> LOREDANA GARLATI, *La famiglia tra passato e presente*, cit., pag36

<sup>21</sup> IL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA E IL RUOLO DELLA DONNA, Novecento.org

<sup>22</sup> LORENA GARLATI, *LA FAMIGLIA TRA PASSATO E PRESENTE*, cit., pag 39



da quello del 1865, della donna viene nuovamente esaltato il solo ruolo di madre , nello stesso anno viene emanata la legge del 5 Gennaio n 274 che vieta i matrimoni tra razze miste. Il Codice Civile del 1942 è il risultato della precedente legislazione del 1865 e della cultura fascista, un esempio viene dato dall'art. 143. riguardo l'obbligo di coabitazione fedeltà ed assistenza, e l'art.144. "la moglie segue la condizione civile del capo famiglia di cui si assume il cognome [...]".<sup>23</sup>

Si cerca ancora di trovare un'entità per la famiglia che possa convivere con lo Stato, come afferma il giusfamiliarista Antonio Cicu la famiglia si colloca nel mezzo tra il pubblico ed il privato. Nella sua opera "Il diritto di famiglia nello stato fascista" descrive la stessa sempre come una struttura gerarchica governata dal padre ma, in questo caso il potere gli viene dato per adempiere ad una funzione pubblica, come esprime lo stesso Cicu " l'investito del potere non è che un chiamato all' esercizio di una funzione", la famiglia diviene un

---

<sup>23</sup> IL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA E IL RUOLO DELLA DONNA, Novecento.org

organo servente lo Stato, dove la potestà viene concessa per rispondere ad un fine più grande del singolo individuo.<sup>24</sup>

### **1.5 L'ISTITUTO FAMILARE CODICISTICO**

A seguito della fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia si fa largo un nuovo spirito democratico, in questo clima risulta inadeguato parlare ancora di “tradizione patriarcale” della famiglia ma, gli esperti in diritto ritengono ormai giunto per l'Italia il momento di adeguare la famiglia al nuovo impianto democratico. Sotto questa nuova prospettiva si dà importanza a temi come il “puerocentrismo” inteso come difesa degli interessi del figlio, perché ora l'attenzione si sposta ai singoli membri della famiglia, riconosciuti titolari di diritti.<sup>25</sup> Nella famiglia della costituente cambia anche il ruolo della donna, ormai emancipata e desiderosa di essere coinvolta nel mondo del lavoro, oltre le mura domestiche, si può dedurre da ciò che

---

<sup>24</sup> Il diritto di famiglia, di Marco Cavina- Il contributo italiano alla storia del Pensiero, cit., pag 686

un altro problema affrontato è quello della disuguaglianza tra coniugi e l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

La Costituzione del 48 si fa porta voce di quei principi di uguaglianza tra coniugi e di parificazione tra figli naturali e legittimi che al contrario il Codice Civile del 1942 eclissava a favore della conservazione della famiglia legittima. Principi disciplinati dagli art. 29-30-31, l'art.29 al primo comma descrive la famiglia come "società naturale" che attribuisce ad essa diritti propri. Questa visione giusnaturalista ha fatto nascere nella dottrina due fazioni di pensiero; da una parte c'era chi riteneva giusto riconoscere alla famiglia il potere di creare regole sue senza che lo Stato vi si imponesse, ricordar dando infatti che la famiglia, come si evince dall'art.2 Cost, è il luogo dove il singolo individuo esprime la sua personalità tramite i suoi diritti. La seconda tesi reinterpretando lo stesso art.2 Cost riconosce alla famiglia un'autonomia volta sì a garantire lo sviluppo e la crescita dei suoi membri ma, allo stesso tempo questa autonomia non le consente di creare norme e quindi di

---

<sup>25</sup> Si veda nota 25

sottrarsi allo Stato. La soluzione viene dallo stesso art. 29 che ritiene possibile la convivenza tra Stato e famiglia nel momento in cui, riconoscendo la famiglia come società naturale, nata prima dello Stato, quest'ultimo, deve formulare regole che tengano conto degli interessi della famiglia. Altrettanto discusso è stato il secondo comma dell' art.29 Cost, che invece tratta dell'uguaglianza tra coniugi, anche qui c'era chi preferiva rimanere fisso all'indirizzo patriarcale della famiglia ma, alla fine, si è considerato questo un pensiero arcaico non più in linea con i cambiamenti ormai in atto.<sup>26</sup>

Dal 1975 la Costituzione ha modificato gli aspetti basilari della famiglia, la L.n. 151 del 1975 equipara moglie e marito sullo stesso piano conferendo loro stessi diritti e doveri art 143-144-147Cost.inoltre la donna può decidere di interrompere la gravidanza( L.194/1978),data la depenalizzazione dell'aborto con l' abrogazione degli artt 545-555 c.p.p. Come partner alla pari, i genitori, sono chiamati a curare gli interessi dei figli non più divisi tra naturali e legittimi, viene quindi meno il concetto

---

<sup>26</sup> Il concetto di famiglia nell' ordinamento giuridico italiano, FR FANTAUZZI, pag 7

di potestà patriarcale, trasformata in responsabilità genitoriale, da cui i figli sono svincolati all'età di 18 anni e non più a 21. Inoltre i figli possono con "La riforma del cognome" acquisire, sia se nati dentro o fuori dal matrimonio, il cognome di tutti e due i genitori. La parità si estende anche alla disciplina del patrimonio, l'art 177 Cost inserisce la comunione dei beni così che la donna possa gestire i beni della famiglia ed essere considerata tra gli eredi. Viene riconosciuta l'impresa familiare e tutelato il lavoro dei familiari stessi che hanno diritto alla distribuzione degli utili e voce nelle decisioni amministrative. Il tema del divorzio viene più volte toccato, la L.74 del 1987 riduce i tempi dalla separazione al divorzio da 5 a 3 anni, e nuovamente ridotti dalla L.55 del 2015 ad 1 anno se la separazione è giudiziale e 6 mesi se consensuale. Se poi i coniugi sono spinti da buona volontà possono procedere alla negoziazione assistita, che permette loro di trattare i temi del divorzio senza ricorrere al giudice(L.1627/2014).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> CORRIERE DELLA SERA, 1975-2015 Diritto di famiglia 40 anni di riforme ed aggiustamenti, di Anna Galizia Danovi

Il XX e XXI secolo sono gli anni di sviluppo di gruppi familiari diversi da quelli finora conosciuti, si parla di unioni civili, composte da persone dello stesso sesso unite da rito civile, che possono quindi accedere al divorzio senza passare per la separazione. Nel 2000 il Parlamento Europeo introduce i PACS, ispirati al modello di patto civile francese, nel 2007 vengono poi denominate le unioni civili con il nome di DICO. A seguito poi di una Sentenza della C.di Cassazione del 2012 n., 4184 che rigetta il riconoscimento in Italia di un matrimonio avvenuto in Olanda tra due cittadini italiano dello stesso sesso, si sente la necessità di colmare questo vuoto legislativo e viene così formulata la Legge 76/2016 che regola per l'appunto le unioni civili e le convivenze di fatto.<sup>28</sup>

Si deduce dal percorso effettuato che in Italia l'allontanamento dagli schemi della famiglia tradizionale non è stata facile ma, non può dirsi interamente compiuto. Nonostante le donne possano entrare nel mondo del lavoro con più facilità, la

---

<sup>28</sup> 2016 LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA- Dal Secondo Dopoguerra alle dispute parlamentari di oggi, avvocato Ilaria Giovanazzi

maggior parte di loro non riesce o non può esercitare una professione diversa da quella di madre, sia perché la famiglia è ancora ancorata ai modelli cattolici e gli stessi mariti non sostengono a pieno le mogli. Viene da chiedersi se il marito/compagno sia più propenso verso il ruolo di partner, come socio alla pari, o presenti tratti ancora del paterfamilias.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> IL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA E IL RUOLO DELLA DONNA, Novecento.org

## **CAPITOLO SECONDO**

### ***CRISI FAMILIARE***

Sommario: 2.1.Separazione personale, 2.2.Separazione con addebito,  
2.3Separazione giudiziale, 2.4. Separazione consensuale, 2.5. Separazione di fatto,  
2.6. Divorzio



## **2.1.SEPARAZIONE PERSONALE**

L'ordinamento italiano definisce la separazione come il metodo per interrompere una convivenza che risulti per i coniugi o per i figli non più proseguibile oppure dannosa. Nel codice civile l'art 150 ci mostra due tipi di separazione personale; giudiziale e consensuale. La differenza tra le due sta nel ruolo esercitato dal giudice: nel primo caso l'esito è determinato in tutto dal giudice, mentre nel secondo caso il giudice svolge principalmente una funzione di controllo. Sono presenti anche altre due fattispecie di separazione, dette temporanee; la prima prevista sia dal codice civile, all'art 126, che dall'art 19. c.2 L.847/1929 applicata dal tribunale ecclesiastico, denominata "separazione disposta in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio". Questa svolge una funzione essenzialmente cautelare e condizionata, perché il suo scopo è quello di far venire meno l'obbligo di convivenza ma, solo nel caso in cui la sentenza di nullità del matrimonio venisse accolta e, di

conseguenza, non produrrebbe alcun effetto se la richiesta di nullità fosse respinta. Il secondo tipo di separazione temporanea, lo troviamo nell'art.708 c.p.c., si tratta di una separazione disposta dal presidente del tribunale nel corso dell'applicazione dei "provvedimenti temporanei ed urgenti" sia nel divorzio( L.898/1970 art.4 c.8) che nella separazione. Questo tipo di separazione mantiene la sua efficacia anche a fine processo, a meno che i coniugi non decidano di optare per una separazione personale. (art.150 c.c.). Secondo la giurisprudenza, queste separazioni temporanee non possono essere equiparate alla separazione giudiziale, perché sarebbe difficile utilizzarle come mezzo per arrivare al divorzio.<sup>30</sup>

Sempre analizzando l'art150 c.3, la richiesta di separazione deve provenire solo dai due coniugi personalmente anche nel caso si tratti di minori o incapaci (trattandosi infatti di un provvedimento personale non può essere trasmesso agli eredi, viene quindi meno in caso di morte di uno dei coniugi) . È poi prevista un' eccezione, l'art 4 c.5 L. 898/1970 consente nel caso

---

<sup>30</sup> Cass. 28/10/1982, n. 5635

di coniuge interdetto la possibilità di nominare un curatore che faccia domanda al suo posto, nomina che viene chiesta dal tutore nel caso in cui non disponga del potere di mettere in essere “atti personalissimi”.<sup>31</sup> La Corte di Cassazione in una sentenza del 17 Gennaio 1983, n.364, considerato l’aspetto generico dell’ art.151 c.c. (Separazione giudiziale) che consente di chiedere la separazione anche “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole”, ha riconosciuto anche al coniuge colpevole della separazione di poterne fare richiesta, senza andare contro l’art. 3 Cost. e l’art. 29 Cost.

## **2.2 SEPARAZIONE CON ADDEBITO**

Il diritto di famiglia, come modificato nel 1975, ha assunto caratteri privatistici, nel senso di porre la sua attenzione agli

---

<sup>31</sup> Cass. 21/7/2000, n.9582

interessi dei singoli membri, così anche in sede di separazione giudiziale lo scopo non si parla più di colpa, nel senso di punire il coniuge responsabile, ma lo scopo è diventato (nella separazione giudiziale) quello di porre fine ad una convivenza dannosa sia per i coniugi quanto per i figli. L'elemento della colpa rileva solo nel momento di addebito della separazione. Quando si parla di intollerabilità la giurisprudenza dichiara che non siano solo da considerare le cause oggettive ma, anche aspetti sociologici che sono riconosciuti dalla comune esperienza come fattori di estinzione dell' "affectio maritalis" differenti a seconda del tipo di famiglia, come ad esempio la separazione di fatto dove i coniugi assumono un atteggiamento tale da rendere impossibile ricostruire il legame.<sup>32</sup> Riconosciuta l'ipotesi di separazione dovuta anche in caso di fattori indipendenti dalla violazione dei doveri coniugali, viene emessa dal giudice la separazione se vengono violati i doveri matrimoniali nel caso dell'infedeltà, per commissione di "fatti materialmente impeditivi della convivenza" come

---

<sup>32</sup> Cass. 9/10/2007, n.21099

l'allontanamento del coniuge per lungo tempo o l'interruzione volontaria delle prestazioni sessuali per motivi di salute, fatti moralmente impeditivi della convivenza intesi come comportamenti che risultino diseducativi per i figli o anche scelte di un coniuge moralmente inaccettabili per l'altro.<sup>33</sup>

Sia che si tratti di cause oggettive o soggettive, elemento in entrambi i casi determinante è la condotta dei coniugi, è infatti un elemento necessario per il giudice ai fini di poter addebitare la separazione ad uno oppure entrambi i coniugi e stabilire a chi spetta l'assegno di mantenimento. Per aversi l'addebito è necessario che vi sia stato un comportamento volontario o negligente tale da violare i doveri coniugali<sup>34</sup>, è quindi esclusa qualsiasi condotta che derivi da malattie nervose.<sup>35</sup> Il giudice deve poi fare una valutazione complessiva dei comportamenti assunti dai coniugi nel corso della vita di coppia, così da stabilire se ad uno oppure ad entrambi sia addebitabile la

---

<sup>33</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione e Divorzio, EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE, pag149

<sup>34</sup> Art 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi

<sup>35</sup> Cass. 23/4/1983, n.2806

separazione. In caso di reciproca responsabilità nessuno dei due coniugi avrà diritto all'assegno, è fondamentale a fini dell'addebito dimostrare la connessione tra la condotta del coniuge o dei coniugi e l'intollerabilità della vita coniugale, quindi se la violazione dei doveri coniugali ex art.143 viene dopo l'intollerabilità e perciò non ne costituisce l'evento scatenante, l'addebito della separazione è escluso.<sup>36</sup> In caso di addebito unilaterale la parte richiedente è gravata dall'onere della prova, deve perciò dimostrare che il comportamento dell'altro coniuge è stato la causa che ha reso la convivenza intollerabile.<sup>37</sup> Nel caso in cui uno dei coniugi decida di abbandonare la casa familiare, non può essere dichiarato responsabile della separazione se la sua decisione è dipesa da comportamenti che non permettono di proseguire la convivenza.<sup>38</sup> Anche la violazione dell'infedeltà coniugale di uno dei coniugi, non si sottrae dalla prova del nesso causale, a fini del riconoscimento dell'addebito della separazione. Se non

---

<sup>36</sup> Cass. 19-3-2009, n. 6697

<sup>37</sup> Cass. 11-6-2005, n. 12383; Cass. 27-6-2006, n. 14840

viene dimostrato il nesso di causalità tra la trasgressione dell'obbligo di fedeltà e l'impossibilità per i coniugi di proseguire nella loro vita di coppia, l'addebito è allora escluso<sup>39</sup>, come riportato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.175/2019 “statuendo che la persistenza di una crisi, già irrimediabilmente in atto, rende irrilevante la successiva inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, ai fini di dichiarazione di addebito della separazione”. Sempre in caso di infedeltà si può ritenere colpevole il coniuge anche nel caso questo intrattenga relazioni che possano far nascere sospetti di infedeltà, dato che i comportamenti assunti mettono a rischio la possibilità di una “comunione morale e spirituale”, perché è riconosciuto che anche i soli rapporti “platonici” possano costituire lesione della dignità e dell'onore dell'altro coniuge.<sup>40</sup> È stata così inserita la categoria di “adulteri platonici”, che dichiara colpevoli di adulterio coloro che intrattengono

---

<sup>38</sup> Cass. 24-2-2011, n. 4540

<sup>39</sup> Ingentlo Chlora, “ L'infedeltà non determina l'addebito della separazione se la crisi è già in atto”, Famiglia e successioni, 30 gennaio 2019

<sup>40</sup> Cass.Civ., n. 10823/16

relazioni anche usando i soli social network ma, violando comunque l'obbligo di fedeltà.<sup>41</sup> Rientra tra le cause di addebito anche il “mobbing familiare”, costituito da un insieme di comportamenti aggressivi volti a ledere sia la figura del coniuge che dei figli, con lo scopo di demolirne l'autostima tramite umiliazioni quotidiane davanti a terzi o ad altri familiari. Mentre è esclusa la responsabilità della separazione, se il coniuge decide di iniziare un'attività lavorativa, anche se questa sua scelta comporti divergenze familiari perché, il lavoro è riconosciuto come espressione della propria persona. Quindi non può parlarsi di addebito in questo caso, almeno fino a che la scelta fatta impedisca di rispettare gli impegni coniugali stabiliti andando contro l'indirizzo familiare in precedenza concordato<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Corte di Cassazione, ordinanza 16/04/2018 n. 9384

<sup>42</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione e Divorzio, cit., pag 161-162



### 2.3. SEPARAZIONE GIUDIZIALE

La parte procedimentale della separazione giudiziale è divisa in due fasi; la prima parte si svolge in udienza presidenziale (art 706 c.p.c.) e la seconda davanti al giudice istruttore (artt.709-709 bis c.p.c). In merito alla competenza territoriale, l'art.706 prevede, ai primi due commi, che la domanda sia così proposta; prima davanti al tribunale situato nell'ultima residenza comune dei due coniugi, se questa manca si fa riferimento alla residenza o domicilio del convenuto, se questo poi si trova all' estero o non è reperibile si passerà alla residenza o domicilio dell' attore e se tutti questi criteri non risultino applicabili allora la domanda potrà proporsi a "qualsiasi tribunale della Repubblica". La domanda, sempre in base all'art.706, si propone sotto forma di ricorso e deve indicare i motivi per cui è proposta, i redditi dei coniugi e l'esistenza di figli. Passati cinque giorni dal deposito del ricorso, il presidente del tribunale fisserà l'udienza da tenersi entro novanta giorni, ed il termine per notificare al convenuto il ricorso ed il decreto e per poter

presentare memoria difensiva e documenti. Arrivati al momento successivo della fase presidenziale, le parti come prevede l'art.707 c.p.c. devono comparire personalmente ed assistite dal difensore, questa loro comparizione è fondamentale per tentare una conciliazione. Quindi se la parte attrice dovesse mancare oppure rinunciare allora la domanda verrebbe meno insieme ai suoi effetti mentre, se fosse assente il convenuto "il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione" ordinando il rinnovo della notifica del ricorso al convenuto. L'esito dell'udienza presidenziale, come previsto dall'art.708 c.p.c. può essere di due tipi; a conciliazione riuscita verrà redatto un verbale invece, se non si giunge ad alcun compromesso, saranno emessi i "provvedimenti temporanei ed urgenti" a garanzia dei coniugi e dei figli nei quali si predispone a chi spetti la casa familiare, l'assegno di mantenimento e gli aspetti riguardo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli ( artt.155-155sexies, artt.156-156bis). L'art.708 c.p.c. prevede la possibilità di proporre reclamo avverso tali provvedimenti, con ricorso dinanzi alla Corte d'Appello, da

proporre entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro notifica.

L'emissione dei provvedimenti porta all'entrata nella seconda fase della separazione giudiziale, la fase istruttoria. L'art.709 c.p.c. prevede che il presidente, contemporaneamente all'adozione dei provvedimenti, nomini anche il giudice istruttore e fissi la data per l'udienza di comparizione. Udiienza che dovrà essere comunicata al Pubblico Ministero ed al convenuto se non si era presentato in sede di udienza presidenziale. Sempre il presidente come previsto dal terzo comma dell'art.709 c.p.c. darà all'attore un termine per "depositare in cancelleria una memoria integrativa" contenente i punti da 2 a 6 dell'art. 163 comma 3 c.p.c. mentre, il termine dato al convenuto servirà a lui per poter costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 166 e 167, primo e secondo comma, " per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio". Il quinto ed ultimo comma dell'art. 709 c.p.c. riconosce al giudice istruttore di poter revocare o modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti su richiesta

di parte o d'ufficio nel caso siano sopraggiunte nuove circostanze che richiedono un rivisitazione dei provvedimenti.

Considerato il fatto che i provvedimenti emessi dal presidente e dal giudice istruttorie hanno la stessa natura, si è ampliata la disciplina dell'art. 708 c.p.c. comma 4, reclamo presso la Corte d'Appello anche alla “revoca o modifica del giudice istruttore”.<sup>43</sup> Il continuo della fase istruttoria viene regolato dagli artt.180-183-184 c.p.c., in questa parte del giudizio il giudice istruttore può “ammettere d'ufficio qualsiasi mezzo di prova”, passare dalla separazione giudiziale a quella consensuale, se le parti lo richiedono, soprattutto potrà in base all'art.337octies c.c. emettere provvedimenti nell'interesse del minore ascoltare il minore “che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”. Per concludere l'art.709bis c.p.c. prevede che se ancora vi sia da decidere sull'affidamento dei figli, sull'addebito o su altri aspetti economici, sarà emessa una sentenza non definitiva di separazione contro cui poter fare appello immediato deciso in

camera di consiglio. Mentre il 709 ter c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore possa risolvere le divergenze tra i genitori e sanzionare i genitori “ in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino grave pregiudizio al minore”

#### **2.4 SEPARAZIONE CONSENSUALE**

La separazione consensuale a differenza della giudiziale prevede che il ruolo del giudice sia più di controllo sull'attività dei coniugi. L'istituto è disciplinato dagli artt.158 c.c e 711 c.p.c., si basa sull'accordo comune tra coniugi che serve a regolare in modo consensuale gli aspetti della separazione. Elemento fondamentale per questa separazione è il consenso che potrà essere ritirato dai coniugi in fase di udienza presidenziale

La richiesta di separazione può essere fatta da uno o tutti e due i coniugi, se proviene da uno solo in base all'art.706 c.p.c. all'altro si dovranno notificare ricorso, decreto e la data dell'udienza. In udienza le parti dovranno comparire

---

<sup>43</sup> Massimo di Pirro, Separazione e Divorzio, cit., pag 185

personalmente per arrivare ad un risoluzione art.708 c.p.c. e il tribunale analizzato l'accordo e verificato che sia conforme agli interessi dei coniugi e dei figli potrà sottoporre delle modifiche ai coniugi ma non cambiarlo direttamente art.711 comma4.

In base alla decisione delle parti l'accordo sarà omologato se queste decideranno di seguire i suggerimenti, altrimenti non sarà omologato l'accordo.<sup>44</sup>

## **2.5. SEPARAZIONE DI FATTO**

Oltre ai modelli di separazione riconosciuti dal diritto quali la separazione giudiziale e consensuale, ve ne è un'altra denominata "separazione di fatto", questo tipo di separazione non ha effetti giuridici, nello specifico consiste "nella interruzione effettiva e stabile della convivenza non dichiarata giudizialmente" comunque basata su un accordo tra coniugi atto a regolare sia gli aspetti patrimoniali che personali. Il senso di questo istituto sta nella scelta che può derivare da entrambi i

coniugi o soltanto da uno solo ed accettata dall'altro, di non voler più continuare la convivenza per la mancanza dell'*affectio coniugalis*.<sup>45</sup> La particolarità sta poi nel fatto che se le parti continuano a coabitare questo non significa che lo stato di separazione si sia estinto, perché può aversi anche quando nessuno dei coniugi lascia la casa, dato che l'elemento venuto a mancare non è la coabitazione ma la convivenza.<sup>46</sup> Dal punto di vista normativo, ritroviamo la separazione di fatto nell'art. 3 L.898/1970 , considerata una causa di divorzio se cominciata da due anni prima della vigenza della legge stessa e dall' art.146 c.c. che la equipara all'allontanamento dalla casa familiare. L'articolo 146 c.c. infatti stabilisce che se un coniuge decide di bloccare la convivenza andandosene dalla casa comune senza una motivazione valida e rifiutandosi di farvi ritorno, allora sarà colpevole di "allontanamento ingiustificato" e perderà diritto all'assistenza morale e materiale. Riprendendo uno degli elementi della separazione di fatto cioè "l'acquiescenza", il

---

<sup>44</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione e Divorzio, cit., pag 238

<sup>45</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione e Divorzio, cit., pag 252

coniuge che si allontana è esente da qualsiasi conseguenza se l'altro accondiscenda alla sua scelta e non faccia richiesta di tornare<sup>47</sup> o se la decisione come previsto dal comma 2 art.146 c.c. è mossa da “giusta causa”. Presente anche in questo istituto l'onere della prova che grava sul coniuge allontanatosi, il quale nel caso in cui venga meno al suo dovere secondo il comma 3 dell'art.146 c.c. subirà il sequestro dei suoi beni che saranno utilizzati per rispondere ai doveri previsti dagli artt.143, comma 3 e 147 c.c.. Inoltre la separazione di fatto potrà comportare in futuro l'addebito della separazione legale se il coniuge allontanatosi non rispetti i doveri di assistenza familiare art. 570 c.p. mentre nel caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, la separazione non sarà lui addebitata se successiva allo stato di separazione di fatto.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Trib. Roma 10/06/1983

<sup>47</sup> Cass. 14/5/1981, n. 3166

<sup>48</sup> Tribunale di Milano, Sentenza 12/04/2013, n. 5114



## 2.6. DIVORZIO

La disciplina del divorzio è contenuta nella L.898/1970 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. Il divorzio è una materia che nel corso del tempo è stata sottoposta a varie modifiche, tra le prime vediamo come l’art.149 c.c. “ Scioglimento del matrimonio”, prevedeva come sua unica causa la morte di una delle parti, a seguito della L.151/1975 al comma 1 dell’art.149 si è aggiunto il periodo che recita “[...] negli altri casi previsti dalla legge”. Il divorzio è “atto processuale” emesso dal giudice tramite sentenza, dopo avere accertato che tra i coniugi non vi sia più alcun tipo di comunione morale e materiale dovuto all’ insorgere di una delle cause del divorzio sono come indicato dall’art.149 comma 1 c.c. la morte del coniuge, a cui si accosta anche la dichiarazione di morte presunta art.65 c.c. che una volta accertata permette all’altro coniuge di potersi nuovamente sposare. Nell’ipotesi in cui il coniuge dovesse ritornare allora il nuovo matrimonio sarà dichiarato annullabile perché manca la libertà di stato dell’altra

parte.

Bisogna poi distinguere le dichiarazioni di nullità, annullabilità dallo scioglimento del matrimonio. Le prime due sopraggiungono durante la celebrazione del matrimonio e questo viene dichiarato invalido.<sup>49</sup> Gli artt. 1-2 della L.898/1970 ritengono che dichiarata l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la loro comunione di vita lo scioglimento del matrimonio avverrà se celebrato con rito civile mentre, se il matrimonio si è avuto con rito religioso verranno meno i soli effetti civili. L'art. 3 L. 898/1970 nei punti 1 e 2 ci elenca le cause di divorzio, al primo punto troviamo la categoria appartenenti a reati penali, si tratta di reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo o più di 15 anni di reclusione, reati a sfondo sessuali che ricomprendono l'incesto art.564 c.p., la violenza sessuale art.609 bis c.p. ed "induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione", ed ancora quando un coniuge abbia commesso o anche solo tentato di uccidere l'altro coniuge o i propri figli oppure abbia recato loro

lesioni personali, maltrattato altri componenti della famiglia art. 572 c.p. o sia venuto meno agli “obblighi di assistenza familiare” art 570 c.p.. Continua l’art.3 al secondo punto disponendo che nelle ipotesi riguardanti i reati contro il coniuge o il figlio come causa di divorzio troviamo l’incapacità del coniuge di assicurare la continuazione della convivenza ma, allo stesso tempo specifica che nel caso ricorrano le ipotesi del primo gruppo, non potrà essere avanzata richiesta di divorzio se l’altro coniuge abbia partecipato alla commissione dei reati oppure sia tra le parti ripresa la convivenza. Mentre al secondo gruppo sono descritte cause di divorzio meno conflittuali; si dà la possibilità di divorziare se prima le parti sono state in uno stato di separazione di fatto durato “ due anni prima del 18 dicembre 1970” o se sono rimasti separati per 12 mesi in caso di separazione giudiziale e 6 per la separazione consensuale, se i reati previsti alle lettere b), c) e d) del primo gruppo si siano conclusi con una sentenza “ di non doversi procedere” o di “proscioglimento”, se uno dei due coniugi straniero abbia

---

<sup>49</sup> Bianca, Diritto civile, 2. La famiglia-Le successioni , Milano,2005,pag 262

annullato o sciolto il matrimonio svolto in Italia oppure ne abbia celebrato all'estero un altro.

Ancora continua l'articolo dicendo che si può contrarre divorzio se il matrimonio non si è consumato, in questo caso non è rilevante che le parti fossero a conoscenza dell'impedimento ma è sufficiente l'esistenza oggettiva della non consumazione, che potrà essere accertata dal giudice con ogni mezzo da lui ritenuto idoneo.<sup>50</sup> Da ultimo il divorzio scaturisce nel caso in cui uno dei coniugi decidesse di cambiare il proprio sesso. In questo caso si tratta di un intervento che richiede l'autorizzazione del giudice in applicazione della L.164/1982, è perciò concesso l'intervento di rettificazione se il coniuge interessato abbia mostrato già dalla giovane età difficoltà a relazionarsi con se stesso e gli altri, dovuta ad un senso di inadeguatezza con la sua sessualità.

In questa fattispecie l'altro coniuge dovrà fare una esplicita richiesta di sentenza di divorzio, efficace da quando la precedente sentenza di rettificazione del sesso passerà in

giudicato. Nel caso in cui non venisse espressa tale volontà ciò significherebbe una accettazione dello stato di cose per entrambe le parti.<sup>51</sup>

Nella sua fase procedimentale il giudizio di scioglimento del matrimonio è per alcuni aspetti simile alla separazione. Cominciando dalla competenza, anche quella del divorzio rientra nelle materie del tribunale in composizione collegiale art. 50bis, ed anche in questo caso è previsto l'intervento del p.m. Invece la domanda in base all' art.4 L.898/1970 deve essere proposta al tribunale corrispondente alla residenza o domicilio del convenuto, non si può infatti fare affidamento alla residenza comune perché si presume che le parti non vivano più insieme. Nel caso in cui non si potesse applicare il primo criterio territoriale, si rimanda all'art.706 c.p.c. come previsto per la separazione. La domanda deve essere proposta personalmente dalla parte, se questa è affetta da infermità mentale il tutore dovrà chiedere che venga nominato un curatore artt.78-79

---

<sup>50</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione e Divorzio, cit., pag 284

c.p.c., sia per l'attore che per il convenuto. Il contenuto del ricorso come previsto dall'art.125 c.p.c. deve indicare "l'esposizione dei fatti e gli elementi di diritto", ancora l'art. 4 L.898/1970 ci dice che bisogna specificare la causa che ha condotto al divorzio tra quelle elencate dall'art.3 L.898/1970, come per la separazione le parti devono indicare la presenza di figli art. 4 comma 4 L.898/1970. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice competente art. 4 comma 5 L.898/1970, questo segna il momento di costituzione del "coniuge ricorrente" mentre il "coniuge convenuto" dovrà costituirsi entro il termine previsto dal tribunale tramite l'ordinanza che emette i "provvedimenti temporanei ed urgenti" art. 4 comma 10 L.898/1970.

Come per la separazione anche nel caso del divorzio dopo cinque giorni dal deposito del ricorso dovrà essere fissata l'udienza che dovrà tenersi non oltre 90 giorni art. 4 comma 5 L.898/1970.

---

<sup>51</sup> QUADRI, Divorzio nel diritto civile ed internazionale, in Dig. Civ., VI Torino, 1990, pag 531

Il procedimento si sviluppa in due fasi una presidenziale e una istruttoria. La prima come per la separazione prevede che le parti si presentino personalmente per tentare una conciliazione, se riesce verrà redatta tramite verbale altrimenti in caso di esito negativo il giudice emetterà i “provvedimenti temporanei ed urgenti” riguardanti gli aspetti patrimoniali tra coniugi, l’affidamento dei figli e “l’autorizzazione a vivere separati”<sup>52</sup>, provvedimenti che potranno essere impugnati ex art. 708 c.p.c.. In caso di conciliazione mancata, si avvia la seconda fase, che analogamente alla separazione prevede la nomina del giudice istruttore ad opera del presidente del tribunale che fissa l’udienza di comparazione ed assegna alla parte ricorrente il termine per “depositare in cancelleria una memoria integrativa” art. 163 comma 3 c.p.c. ed al convenuto per costituirsi art. 166 c.p.c. . Differentemente della separazione, in sede di divorzio l’ascolto dei minori di anni 12 o di età inferiore se capaci di “discernimento”, non è limitato ai casi di necessità ma, potrà

---

<sup>52</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione-Divorzio, cit., pag 296

essere disposto dal giudice in qualsiasi momento.<sup>53</sup> La fase istruttoria è disciplinata anche nel divorzio dagli artt. 180-183-184 c.p.c. Alla fine dell'iter procedimentale la sentenza viene emessa se accertata l'esistenza delle cause indicate dalla L.898/1970 art. 3, così si avrà lo scioglimento del vincolo matrimoniale, la moglie tornerà ad riassumere il suo cognome lasciando quello del marito art. 5 comma 2 L. 898/1970 salvo eccezioni previste dal successivo comma 3 del suddetto articolo. Le parti dovranno poi stabilire come regolare gli aspetti economici e tutto ciò che riguarda i figli, verso i quali manterranno comunque l'obbligo come genitori di provvedere ai loro interessi art. 6 comma 1 L.898/1970. La sentenza di divorzio potrà portare ad un esito definitivo e quindi sarà comunicata all'ufficiale di stato civile, mentre se sono ancora da stabilire gli aspetti riguardanti l'assegno art. 5 L.898/1970 allora sarà emessa una sentenza non definitiva a cui potersi appellare in via immediata art. 4 comma 9 L. 898/1970.

Anche nel divorzio non si nega la possibilità che le parti

---

<sup>53</sup> Art 4 comma 8, L.898/1970 modificato dalla L.219/2012



decidano di comune accordo il modo migliore per concludere il loro matrimonio. Si tratta di una domanda di divorzio congiunta.<sup>54</sup> La domanda può essere fatta sia al tribunale della residenza o domicilio dell'una o dell'altra parte oppure a qualsiasi tribunale della Repubblica art. 4 comma 1 L.898/1970. Le parti dovranno formulare e presentare le modalità con cui regolare i loro rapporti economici e con i figli, al tribunale sarà dato il compito di verificare la conformità degli accordi presi rispetto agli interessi dei figli e dei coniugi stessi<sup>55</sup>. Se il tribunale lo riterrà opportuno emetterà i provvedimenti necessari per le parti e si avvierà l'iter previsto ex artt.180-183-184 c.p.c. Sia che si tratti di domanda di divorzio congiunta o giudiziale la sentenza definitiva potrà essere appellata tramite ricorso art. 4 comma 12 L. 898/ 1970.

---

<sup>54</sup> Art 4 L.898/1970, riformato dalla L.747/1987 introducendo il comma 13, diventato comma 16 con la riforma del 2005

## CAPITOLO TERZO

### *DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI NELLA CRISI FAMILIARE*

Sommario: 3.1. Differenze tra assegno di separazione ed assegno di divorzio; 3.2. Negoziazione assistita

---

<sup>55</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione-Divorzio, cit., pag 337

### **3.1. DIFFERENZE TRA ASSEGNO DI SEPARAZIONE E ASSEGNO DI DIVORZIO**

Nel caso di pronuncia di separazione o divorzio sono previste dall'ordinamento conseguenze economiche differenti. Quando si parla di separazione fino a che non venga emessa sentenza di divorzio, il vincolo tra le parti ancora persiste e con essi alcuni diritti elencati dall'art.143 c.c.. Nello specifico il coniuge separato ha ancora diritto ad essere assistito materialmente, di abitare e di usare la casa familiare art 540 c.c. e gli sono riconosciuti i diritti successori uguali a quelli previsti per il coniuge non separato se non responsabile della separazione (art.548 comma 1 c.c.), contrariamente nel caso in cui gli sia addebitata la separazione gli sarà rilasciato "un assegno vitalizio", se in seguito alla sentenza di separazione era stato accertato che riceveva dall'altro degli alimenti ( art.548 comma 2 c.c., art 433 comma a numero 1 c.c.). A seguito della separazione viene sciolta la comunione legale art.191 comma 1 c.c. mentre restano l'impresa familiare art.230 bis e il fondo patrimoniale art 167 c.c.. Per quanto riguarda gli aspetti

personali, sempre ricordando che la separazione non estingue il matrimonio ma lo sospende, sono temporaneamente svincolati i coniugi dal dovere di coabitazione art 146 comma 2 c.c., e dai doveri di fedeltà e collaborazione previsti dall' art 143 comma 2 c.c.. Per quanto riguarda i requisiti previsti per ottenere l'assegno di mantenimento è necessario che al coniuge non sia addebitabile la separazione, che non possieda propri redditi e che il coniuge obbligato sia in grado tramite i suoi mezzi economici di mantenere l'altro<sup>56</sup>. Un elemento d'aiuto al giudice come dettato dal secondo comma dell' art 151c.c.<sup>57</sup> gli consentirà di determinare l'esistenza delle condizioni per attribuire ad uno dei due coniugi la separazione, detta appunto separazione con addebito. In base a ciò la parte non responsabile della separazione che non sia in possesso di suoi redditi potrà ricevere un assegno, il cui ammontare sarà stabilito

---

<sup>56</sup> Manuela Rinaldi, Assegno divorzile: i parametri dopo le Sezioni Unite n.18287 dell'11 luglio 2018. Maggioli editore, 2018 pag 21

<sup>57</sup> [...] il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Art 151 c.c.

dal giudice come previsto dall'art 156c.c.<sup>58</sup> Sempre tenendo a mente che in caso di separazione il matrimonio è messo in “attesa” della decisione definitiva, permane ancora il dovere di assistenza materiale. È proprio questo dovere che permetterà di stabilire la cifra dell'assegno, che dovrà sia mettere il coniuge debole nella condizione di soddisfare le proprie necessità, dato che la funzione dell'assegno di mantenimento è strettamente assistenziale ma, allo stesso tempo tenendo conto delle disponibilità economiche del coniuge obbligato, tutelare il suo diritto di poter costituire una nuova famiglia e poter garantire loro un adeguato stile di vita simile al precedente periodo matrimoniale, difatti l'art 156 all'ultimo comma riconosce la possibilità di modificare l'assegno “qualora sopravvengano giustificati motivi”.

In merito a questa circostanza la Corte di Cassazione in una sentenza del 2001 aveva riconosciuto la possibilità di riadattare

---

<sup>58</sup> Art 156 Effetti della separazione sugli aspetti patrimoniali tra i coniugi. Il giudice pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri

il contenuto dell' assegno se il coniuge obbligato avesse iniziato una nuova convivenza, venendo incontro alle sue mutate condizioni economiche. Mentre nel caso del coniuge debole, qualora fosse lui a cominciare una convivenza post separazione perderebbe il suo diritto all'assegno se il rapporto di convivenza divenisse nel tempo stabile e duraturo.<sup>59</sup> E' inoltre previsto in merito alla condotta del coniuge obbligato che anche se nel corso del matrimonio le parti avessero concordato che solo una di loro avrebbe dovuto lavorare, ciò non esclude la possibilità che l'assegno di mantenimento sia revocato se la parte debole rifiuti offerte di lavoro concrete<sup>60</sup>. Proprio per questo quando si parla di assegno di separazione è ancora valido usare il solo parametro del tenore di vita coniugale che permette di valutare l'andamento della vita matrimoniale per tutta la sua durata.<sup>61</sup> Riguardo il rapporto con i figli il codice prevede una serie di articoli dal 337 bis e successivi, sia in caso

---

<sup>59</sup> Cassazione sentenza n.25845/2013

<sup>60</sup> Cassazione sentenza 2/7/2004 n.12121

<sup>61</sup> Studio cataldi-il diritto quotidiano. Notizie giuridiche, guide legali  
[www.studiocataldi.it/culturebibliografiche](http://www.studiocataldi.it/culturebibliografiche)

di separazione che divorzio i figli mantengono inalterato i loro rapporto con i genitori, che deve essere “un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori”, tenuti a curarne gli aspetti educativi ed istruttivi artt 315bis-316bis c.c., come mezzo per rispondere a queste esigenze è un assegno stabilito in base alle necessità del figlio, il tipo di vita che questo aveva con i genitori, le possibilità economiche dei genitori art 337ter comma 4, c.c.. Non esente da aiuti economici anche il figlio maggiorenne, che ad accezione dell'ipotesi in cui sia affetto da handicap e perciò equiparato ai figli minori ( art 337septies comma 2, c.c.), riceverà dai genitori un assegno che permetta lui di proseguire nel percorso di studi se intrapreso e di ricerca di un lavoro. Per evitare che l'assegno si protragga all'infinito la giurisprudenza ha stabilito una soglia di tempo fino ai 34 anni<sup>62</sup>. In questi termini se il figlio per mancanza di volontà continua un programma di studi con scarsi risultati oppure rifiuti ingiustificatamente offerte di lavoro confacenti

---

<sup>62</sup> tribunale Milano, 2017 n. 1879

alle sue possibilità perderà il suo diritto all' assegno<sup>63</sup>.

## **2.2. ASSEGNO DI DIVORZIO**

Di tutt'altro si parla in caso di divorzio, arrivati a questo punto i coniugi decidono di porre fine al loro vincolo matrimoniale, vengono così meno quegli obblighi che ancora sussistono nella separazione e cambia anche la natura dell'assegno divorzile non che i suoi requisiti.

L'istituto del divorzio è disciplinato dalla Legge 898/1970 all'art 5 commi 6,7 ed 8, successivamente modificato dalla L. 6 marzo 1987 n.74. Attraverso questa integrazione si prevedono per riconoscere il diritto all'assegno dei criteri più rigidi; il coniuge che ne fa richiesta non deve solo mancare di propri redditi ma deve trovarsi nell'impossibilità oggettiva di procurarseli, si devono poi indicare le ragioni che hanno portato le parti a divorziare, il contributo fornito nella formazione della famiglia sia di tipo morale che patrimoniale, il tutto valutato tenendo

---

<sup>63</sup> Cassazione civile, 6/12/2013,n. 27377



conto anche della durata del matrimonio. L'assegno divorzile presenta quindi una natura più complessa; è tenuto anch'esso ad assistere l'ex coniuge debole nei cambiamenti economici seguenti la fine del matrimonio (funzione assistenziale), a riconoscergli un risarcimento a seconda della ragione causa del divorzio (funzione risarcitoria) ed a ripagarlo del suo impegno reso durante il matrimonio (funzione compensativa) in questo caso elemento determinante è la durata del matrimonio, necessario per determinare in che misura si è partecipato alla vita matrimoniale.<sup>64</sup> Tutte queste funzioni sono applicate nel rispetto del principio di "solidarietà post coniugale" che riconosce un assegno che non sia pari al tenore di vita ma garantisca che questa prosegua in una maniera più che dignitosa ed autonoma evitando un'ultrattività matrimoniale.<sup>65</sup> Questo porta in evidenza di come il tenore di vita, nel divorzio, sia usato in contemporanea con gli altri criteri previsti e non sia

---

<sup>64</sup> Manuela Ranaldi, Assegno divorzile: i parametri dopo le Sezioni Unite n.18287 dell' 11 luglio 2018, Maggioli editore, pag 24

<sup>65</sup> Cassazione civile sentenza n. 1652/1990

perciò l'unico come per la separazione.<sup>66</sup> Il divorzio infatti, per quanto riguarda i principi che regolano l'assegno è più volte rivisitato. L'art.5 comma 6 della L.898/1970, prevede che emessa sentenza di divorzio il coniuge obbligato dia all'altro un assegno se quest'ultimo manca di propri mezzi o non può averne. Da ciò si è partiti per suddividere il procedimento per rilasciare l'assegno in due fasi; “an debeatur verifica l'esistenza del diritto in astratto”, nel senso che accerta la mancanza di mezzi del coniuge debole o il fatto che non possa procurarseli; successivamente nel momento del “quantum debeatur” si va a determinare la cifra dell'assegno, in applicazione dei criteri previsti dalla seconda parte dell'art 5 L.898/1970. Da ultimo specifica il precedente articolo che i criteri elencati nella sua seconda parte siano da valutare “in rapporto alla durata del matrimonio”. Riguardo il fattore tempo si sono espressi diversi orientamenti; secondo uno di essi è da considerare sia il periodo della convivenza e della separazione a seconda dei

---

<sup>66</sup> Enrico Al Mureden, ASSEGNO DIVORZILE, PARAMETRO DEL TENORE DI VITA CONIUGALE E PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA', Famiglia e diritto

doveri concordati tra le parti<sup>67</sup>. Un'altra idea propone di dividere i periodi tra il momento in cui viene formulata la separazione e quello successivo, e considerare subito il primo periodo mentre il secondo solo se fornisce elementi rilevanti<sup>68</sup>.

Inoltre si può del tutto azzerare l'assegno divorzile nel caso di matrimoni celeri, dove la durata del vincolo è stata talmente breve da non poter esservi nata alcun tipo di "comunione materiale e spirituale tra coniugi", e di conseguenza nessuna delle due parti si è trovata nelle condizioni di dover sacrificare i propri interessi per il bene del matrimonio. La giurisprudenza prevalente anche se non ha inserito la durata del matrimonio tra i requisiti per ottenere l'assegno di separazione, perché ricorda che la funzione di tale assegno è quella di aiutare la parte debole a ritrovare una stabilità economica,<sup>69</sup> ritiene che nel caso in cui ci si trovi davanti ad una ipotesi di convivenza assai breve non si possa non applicare lo stesso metro di valutazione previsto

---

6/2015 pag 540

<sup>67</sup> Cassazione, 5/6/1978, n. 2804

<sup>68</sup> Cassazione 15/2/1995, n. 1616

<sup>69</sup> Cass. 16 dicembre 2004

per il divorzio riguardo la durata del matrimonio ed in merito alla suddetta funzione dell'assegno di separazione escluderne l'accesso.<sup>70</sup> Data la riconosciuta rilevanza della durata del matrimonio, sono stati elaborati dei parametri per catalogare i matrimoni tra quelli brevi o lunghi; un sistema statunitense ha ritenuto utile basarsi sul tempo che occorre per crescere un figlio, 20 anni corrisponderanno' ad un matrimonio lungo, 10 medio mentre al di sotto di 10 si parlerà di matrimonio breve. Il sistema italiano come stabilito dalla sentenza della Cassazione a S.U. del 1990 n14490 in base ai dati ISTAT, ritiene che se un matrimonio rientri nella durata media di 17 anni non si possa modificare o cancellare l'assegno divorzile. Riprendendo la differenza tra i due istituti, il tempo come prevede l' art 156 c.c non è un motivo di negazione dell'assegno di separazione, come invece lo è per il divorzio, ma al massimo può essere utilizzato come aiuto per stabilirne l'ammontare. Quindi in caso di matrimonio assai breve è giusto applicare la disciplina del

---

<sup>70</sup> Enrico Al Mureden, BREVE DURATA DEL MATRIMONIO ED ESCLUSIONE DELL' ASSEGNO DI MANTENIMENTO, Famiglia e diritto 1/2016 , pag 36

divorzio anche alla separazione, perché pur se in maniera diversa anche l'assegno di separazione serve alla parte debole per ritrovare un equilibrio economico, ma per questo è richiesta una minima convivenza perché si possa pensare che i coniugi vogliano creare un vincolo.<sup>71</sup> Di comune accordo si può stabilire che tanto è più lungo il matrimonio tanto più il coniuge avrà diritto all'assegno simile al precedente tenore di vita e di contro più celere è il vincolo meno la parte po' vantare alcuna legittimazione all'assegno divorzile<sup>72</sup>. La legge sul divorzio all'art.9 comma 5 prevede un "onere della prova" gravante sulla parte richiedente che dovrà dimostrare l'inesistenza o l'insufficienza dei suoi mezzi economici attraverso una dichiarazione dei redditi, salvo la possibilità del giudice di poter effettuare una sua attività istruttoria.

L'assegno come previsto dall'art.5 comma 6 L.898/1970 potrà essere rilasciato in "un'unica soluzione" o a "cadenza periodica", se si sceglie il primo metodo il coniuge ricevente

---

<sup>71</sup>Enrico Al Mureden, BREVE DURATA DEL MATRIMONIO ED ESCLUSIONE DELL' ASSEGNO DI MANTENIMENTO, cit.,pag 38-39

non potrà fare nessun'altra richiesta tranne nel caso in cui sopraggiungano cambiamenti come previsto dall'art 9 comma 1 L.898/1970 e anche in base al principio dell'autoresponsabilità, che opera come freno all'elargizione di rendite ingiustificate<sup>73</sup>. E' possibile apportare delle modifiche all'assegno se si dimostra in maniera certa che il coniuge debole abbia migliorato le proprie condizioni economiche e che queste siano stabili nel tempo, così da potergli permettere di fornirsi di mezzi idonei a renderlo autonomo<sup>74</sup>, è però escluso che la eventuale modifica immediatamente esecutiva,<sup>75</sup> operi sulle situazioni antecedenti la domanda di revisione (art 9 comma 1 L. 898/1970). Come per la separazione anche nel divorzio se il coniuge obbligato forma una nuova famiglia allora si potrà secondo la giurisprudenza modificare l'assegno in base alle esigenze del nuovo gruppo familiare, tenendo però conto del reddito del soggetto

---

<sup>72</sup> Cassazione Sezioni Unite, 29/11/1990, n.11490

<sup>73</sup> Enrico Al Murede, BREVE DURATA DEL MATRIMONIO ED ESCLUSIONE DELL' ASSEGNO DI MANTENIMENTO, Famiglia e diritto 1/2016 pag 31

<sup>74</sup> Cassazione 23/8/2011, n. 8754

<sup>75</sup> Cassazione Sezioni Unite, 26/4/2013, n. 10064

obbligato<sup>76</sup>, è invece automatica l'estinzione dell'assegno se il coniuge debole contrae nuove nozze art 5 comma 1° L.898/1970, mentre nel caso di nuova convivenza si deve dimostrare che con essa il coniuge avente diritto all'assegno abbia tratto benefici economici positivi<sup>77</sup>

La differenza che caratterizza i due istituti, sta nel fatto che anche se in sede di separazione il coniuge ottiene l'assegno di mantenimento, questo non costituisce una certezza per lo stesso di vedersi riconoscere il diritto all'assegno post matrimoniale<sup>78</sup>. Perché la solidarietà economica su cui si basa l'assegno divorzile che ritroviamo nell'art.2. Cost e come riportato dall'art.10. delle legge sul divorzio, si accerta di ricompensare chi nel corso di un lungo matrimonio si sia sacrificato per la sua preservazione, sia economicamente che personalmente<sup>79</sup> nel caso in cui non sia in grado di provvedere a se stesso ma, allo stesso tempo per evitare che l'assegno

---

<sup>76</sup> Cassazione 12/10/2006, n. 21919

<sup>77</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione-Divorzio, cit., pag 319

<sup>78</sup> Cass. 28 gennaio 2015,n.1631

diventi “un’ assicurazione a vita” priva di esso nel momento in cui ritrovi una sua stabilità economica.<sup>80</sup>

### **3.3. NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Quasi in tempi recenti è stato introdotto l’istituto della negoziazione assistita con il d.l. n. 132/2014, le parti possono arrivare a concludere la separazione o il divorzio senza che intervenga il Tribunale sia tramite il suddetto istituto o davanti al sindaco. Il senso sta nel assistere le parti che spinte da buona volontà si accordino su come arrivare pacificamente alla risoluzione della controversia. Le parti possono essere assistite dagli avvocati che dovranno verificare la conformità dell’accordo raggiunto, rispetto agli interessi delle parti e se presenti anche quelli di “figli minori, incapaci, non economicamente sufficienti o con handicap”. In assenza di figli

---

<sup>79</sup> Enrico Al Mureden, BREVE DURATA DEL MATRIMONIO ED ESCLUSIONE DELL’ ASSEGNO DI MANTENIMENTO, cit., pag 32



con le precedenti caratteristiche, e senza nessun aspetto patrimoniale da concordare la volontà delle parti potrà essere direttamente trascritta dal sindaco.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Legge divorzio 1 dicembre 1970 n.898 art 5

<sup>81</sup> Giampietro Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, I PROCESSI SPECIALI E L' ESECUZIONE FORZATA, CACUCCI EDITORE, BARI 2018 PAG 71

# CAPITOLO QUARTO

## *DAL TENORE DI VITA*

## *ALL'AUTORESPONSABILITA'*

Sommario: 4.1. Sentenza 10 maggio 2017 n.,11504 ( non più assegno di mantenimento all' ex coniuge che può mantenersi da solo); 4.2. Sezioni Unite, sentenza 11 luglio 2018 n., 18287: l'assegno divorzile e la sua natura composita, fondamentale il contributo dato all'interno del matrimonio; 4.3. Ordinanza, Corte di Cassazione Sez.6 n., 16405/2019; 4.4. Unioni civili e convivenze di fatto, similitudini e differenze rispetto ai matrimoni tradizionali Ordinanza, Corte di Cassazione Sez.6 n., 16405/2019

**4.1.SENTENZA 10 MAGGIO 2017 N.,11504 ( NON PIÙ ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALL' EX CONIUGE CHE PUÒ MANTENERSI DA SOLO)**

La storia che ha portato a quella che è oggi la forma dell'assegno divorzile è stata notevoli volte soggetta a vari interventi della giurisprudenza. E' necessario ripercorrere il processo di cambiamento dell' art 5 L.898/1970, inizialmente, e come è tutt'ora, l'articolo presentava “criteri attributivi ed determinativi” che insieme andavano a dare all'assegno una struttura “composita”. Così strutturato, l'assegno rispondeva a tre funzioni; la prima “assistenziale” data dalla situazione economica dei coniugi a tutela della parte debole, la seconda “risarcitoria” a seconda di chi fosse responsabile della fine del matrimonio e la terza “compensativa” dove si considerava il contributo di ogni parte alla conduzione della famiglia sia patrimoniale che personale. Questo modello fu alla fine considerato inadatto perché, nel cercare di elargire un assegno che rispondesse contemporaneamente a tutte e tre le

caratteristiche, inevitabilmente si finiva con il dare troppa importanza ad un criterio anzi che ad un altro. Questo perché si attribuiva al giudice un potere di decisione troppo ampio, così facendo veniva fuori un assegno disomogeneo che alle volte dava rilevanza alla sola figura del coniuge debole, in altri casi teneva conto della solo motivo che aveva portato al divorzio ed altre volte ancora considerava solo il contributo fornito e non confacente al tipo di società che stava nascendo, che vedeva le donne molto più presenti. Allora si pensò nel 1987 di unire i tre criteri sopra citati, nella prima parte dell'art 5 comma 6 L.898/1970<sup>82</sup>.

Ne sono così conseguiti i due orientamenti che hanno portato all'attuale struttura dell' assegno, il primo sostenitore del tenore di vita ed il secondo più propenso al raggiungimento dell'autosufficienza. La prima idea espressa in una serie di sentenze delle Sezioni Unite del 1990, riteneva giusto concedere l'assegno divorzile al coniuge che non potesse procurarsi mezzi adeguati o comunque quelli a sua disposizione non fossero

---

<sup>82</sup> Rosalia Ruggeri, Assegno divorzile : le Sezioni Unite ricostruiscono i criteri di calcolo

idonei per proseguire la propria vita dopo la fine del matrimonio, nello specifico stabiliva che “[...] tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della vita familiare [...] dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni obbiettive”. L’importo di tale assegno era stabilito per garantire un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale”<sup>83</sup>. Il risultato era dato comunque tendendo conto della struttura bifasica dell’assegno; la prima “an debeatur” mirata a verificare l’esistenza del diritto e la seconda “quantum debeatur” usata per calcolarlo. Le Sezioni Unite del 1990 ritenevano che l’assegno divorzile dovesse essere composto da ciò che permetteva di mantenere un “modello di vita economicamente autonomo e dignitoso”, cercando di trovare una soluzione intermedia, si volle da una parte considerare il

---

<sup>83</sup> Cassazione S.U. 29/11/1990, n. 11490

tenore di vita avuto prima della fine del matrimonio e dall'altra usare questo tenore di vita per “definire in astratto il tetto massimo dell’assegno divorzile” come riportato in un passo della sentenza “ [...] lo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto ormai sciolto, può essere raggiunto utilizzando in maniera prudente, in una visione ponderata e globale, tutti i criteri sopra descritti”, quindi le Sezioni Unite del 90 contemplavano il tenore di vita ma come uno e non il solo dei criteri da applicare, in coerenza con la funzione assistenziale da loro affermata.

Il tenore di vita era quindi il modo per riconoscere i mezzi adeguati, sia nella separazione che nel divorzio, con la differenza che nel primo caso ancora oggi il tenore di vita è per il giudice un criterio “inderogabile” per stabilire l’ammontare dell’assegno al coniuge non responsabile della separazione, mentre in sede di divorzio per la giurisprudenza del 90 il giudice aveva un margine di scelta più ampio, potendo emettere un assegno corrispondente al massimo, rappresentato dal

tenore di vita o al minimo composto dai soli alimenti<sup>84</sup>.

Questa giurisprudenza è stata seguita per circa 30 anni ed ha resistito anche ad un intervento del Tribunale di Firenze che in un'ordinanza aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 5 L.898/1970 come applicato dal diritto vivente, perchè in contrasto con gli artt 2-3 Cost, in quanto continuava il Tribunale di Firenze affermando che “mantenere il tenore di vita” in caso di divorzio non è “un arricchimento della funzione assistenziale indicata dalla legge, ma una sua alterazione, che travalica il dato normativo e la stessa intenzione del legislatore”. Per sua risposta la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione perché riprendendo quanto affermato dalla S.U. del 1990 il “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio assume rilievo al fine di determinare in astratto il tetto massimo del matrimonio”, ribadendo che il tenore di vita viene applicato contemporaneamente con gli altri criteri indicati dall'art. 5

---

<sup>84</sup> Rimini Carlo, ASSEGNO DI MANTENIMENTO-ASSEGNO DIVORZILE: L'AGONIA DEL FONDAMENTO ASSISTENZIALE, *Pluris*, 18/6/2018, pag 11

L.898/1970.<sup>85</sup>

Con la sentenza del 10 maggio 2017 abbiamo invece un totale allontanamento dalle S.U. del 1990. La sentenza Lamorgese, riconosceva sì la struttura bifasica dell'assegno divorzile divisa tra la fase dell' *an debeatur* e del *quantum debeatur*, ma riteneva di dover modificare la prima fase, dove andò a sostituire il concetto del tenore di vita con quello di autoresponsabilità.

Tra i suoi punti, la sentenza sottolineava la sola funzione assistenziale dell'assegno divorzile, ma attribuendogli un significato diverso da quello precedente, riguardo infatti il coniuge richiedente che come affermato dalla I Sez. della Corte in un passo della sentenza “accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”.<sup>86</sup>

Si era attenuta letteralmente al significato della funzione

---

<sup>85</sup> Enrico Al Mureden, ASSEGNO DIVORZILE, PARAMETRO DEL TENORE DI VITA CONIUGALE E PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ, *Famiglia e diritto* 6/2015, pagg 539-540



assistenziale.

Il bisogno di dover modificare le norme che disciplinano la solidarietà post-coniugale è stata avvertito anche dalle continue modifiche apportate nella disciplina del matrimonio come; “la condizione unica del figlio” introdotta con la L.8 febbraio 2016 ed attuata con il D,Lgs. 28 dicembre 2013 n.154, che ritiene come le scelte matrimoniali dei genitori non incidano in nessun modo sulla tutela dei figli, per non dimenticare gli istituti come “la negoziazione assistita” L.10 novembre 2014 n.132 che permette di poter divorziare senza ricorrere al giudice, la L.55 6 maggio 2015 “divorzio breve” che ha ridotto sia i termini della separazione che del divorzio ed ancora la L.76/2016 che ha riconosciuto alle unioni civili e alle convivenze tutele alimentari. Sono tutti esempi di come l’ordinamento nel tempo abbia concesso alle parti un’ampia autonomia nella gestione dei loro rapporti personali, infatti da una parte ribadisce l’uguaglianza tra coniugi art 29 Cost e dall’altra da loro la possibilità di gestire

---

<sup>86</sup> Carlo Rimini, ASSEGNO DIVORZILE-IL NUOVO ASSEGNO DI DIVORZIO: LA FUNZIONE COMPENSATIVA E PEREQUATIVA, *Pluris MATRIMONIO E*

da soli i rapporti personali<sup>87</sup>.

La sentenza del 2017 ricordava che l'indipendenza riconosciuta ai coniugi prevedeva anche la componente della responsabilità delle loro scelte. Si era quindi tralasciato il passato matrimoniale che aveva affiancato i coniugi fino al divorzio, perché erano considerate importanti le sole scelte che il singolo e non il coniuge aveva fatto nel corso del matrimonio e con cui avrebbe dovuto confrontarsi in sede di divorzio. Principio che aveva trovato, come indicato dalla sentenza, corrispondenza con la disciplina del mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente all'art 337septies c.c., la norma prevede che fino al momento in cui il figlio non termini gli studi o comunque non raggiunga una sua indipendenza economica, continuerà a ricevere un assegno pari al tenore di vita "goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori". Di seguito la norma prevede di interrompere l'elargizione dell'assegno se il soggetto abbia terminato i suoi

studi, abbia raggiunto una sua indipendenza o per sua scelta o per inerzia non cerchi o accetti alcun lavoro o dilunghi senza risultati l'attività di studio<sup>88</sup>.

Così impostato poteva sembrare che la I sezione riconoscesse come ancora presente il tenore di vita almeno nella fase del quantum debeatur, ma per evitare qualsiasi incertezza andò a riprendere la terminologia usata dalla sentenza del 90 “una vita libera e dignitosa”, per chiarire che l'autosufficienza valesse anche per la quantificazione dell'assegno. Infatti nei suoi successivi punti la sentenza, ritenendo che il tenore di vita applicato al divorzio potesse portare ad “una indebita commistione” tra le fasi del an debeatur e del quantum debeatur, arrivò a formulare dei criteri specifici per verificare se il soggetto fosse economicamente autosufficiente, che descrisse come; “avere risorse sufficienti per le spese essenziali [...] e all'esercizio dei diritti fondamentali”, criteri riscontrati nei soggetti che percepiscono circa una mensilità di 1000 euro

---

<sup>87</sup> Enrico Al Mureden, L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post coniugale, *Famiglia e diritto* 7/2017 pagg 646-648

mensili, con redditi e proprietà mobiliari ed immobiliari propri, con un'abitazione stabile e capacità di lavoro in base a sesso, età e titolo di studi. Successivamente, nella fase del quantum debeatur, in rispetto del principio di solidarietà post coniugale, se il coniuge fosse stato riconosciuto come titolare dell'assegno allora l'importo, data la ristretta funzione assistenziale, sarebbe consistito in una cifra che permettesse di arrivare ad una indipendenza economica, dato che l'ex coniuge era ritornato ad essere un soggetto singolo<sup>89</sup>. Questo perché la sentenza riteneva che la solidarietà post-coniugale fosse ben diversa da quella matrimoniale, come già detto l'ordinamento italiano all'art.29 Cost. ribadisce il principio di eguaglianza tra coniugi, che insieme esercitano gli stessi diritti e doveri come inoltre previsto dall'art 143c.c., che riconosce in egual misura il contributo delle parti per il bene della famiglia sia che derivi da un lavoro professionale o casalingo.

La prima sezione della corte era però giunta alla conclusione

---

<sup>88</sup> Sezione I Corte di Cassazione, 10 maggio 2017 punto 2.3 paragrafo 6

che l'assegno divorzile si fosse trasformato in un prolungamento di un matrimonio ormai estinto "un'altrattività", essendo il matrimonio invece una espressione della libertà di scelta responsabile.

Riteneva infatti la sentenza che il tenore di vita potesse quasi rendere simili gli istituti della separazione e del divorzio, perché è giusto applicare il tenore di vita alla separazione dato che il matrimonio ancora esiste ma, in sede di divorzio dovrebbe al massimo essere usato come punto di riferimento. In merito a questo punto si è sottolineata l'inadeguatezza del tenore di vita in caso di divorzio in una sentenza della Corte di Appello di Milano. La vicenda si è svolta in due fasi; in primo momento si è riconosciuto alla parte richiedente, nel caso specifico la moglie, un assegno di separazione anche se in possesso di un notevole reddito personale ma, che in rapporto a quello del marito risultava comunque inferiore. Nella seconda fase era stata rigettata la richiesta della ricorrente di un assegno

---

<sup>89</sup> Enrico Al Mureden, L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale, cit., pag 645

divorzile, perché non era risultata priva di mezzi adeguati e ne impossibilitata ad averli, dato l'ammontare del suo patrimonio, risultato ingente soprattutto a seguito dell'assegno di mantenimento. La Corte d'Appello chiariva la sua decisione spiegando che il marito elargendo notevoli somme di denaro alla moglie sia durante il matrimonio che nella separazione, aveva assicurato ad essa tutti i mezzi per mantenersi in futuro e soprattutto avere “una condizione non solo di autosufficienza , ma di benessere economico”. Un aspetto interessante di questo caso è la comunanza della decisione presa dalla Corte d'Appello a quella degli ordinamenti di “common law” dove si utilizza “l'equitable distribution-system” nella solidarietà post coniugale, dove non si parla di assegno ma di patrimonio. Nel sistema inglese quando devono essere gestiti ingenti patrimoni, al fine di evitare irragionevoli ed ingiustificati spostamenti di denaro tra un coniuge e l'altro a titolo di assegno divorzile, si va a calcolare quanto ammonta il patrimonio formato dalle parti durante il matrimonio “matrimonial property”, così da estrapolare da esso la cifra che servirà al coniuge debole per

proseguire nella sua vita post divorzio evitando così di mantenere qualsiasi forma di dipendenza economica dopo la fine del matrimonio. Così il sistema italiano ha pensato di agire in modo simile a quello inglese e perciò, verificata la cospicuità del patrimonio formato nel corso della vita coniugale e la somma rilasciata sottoforma di assegno di separazione non è stata riscontrata alcuna necessità per la moglie di ricevere anche l'assegno di fine rapporto<sup>90</sup>.

Per la I sezione l'assegno divorzile rispondeva perciò alla sola funzione assistenziale in coerenza agli artt. 2-23 Cost, inoltre continuava la sentenza con il divorzio la parte veniva a perdere lo status di persona coniugata, per ritornare a persona singola<sup>91</sup>. Continuare ad usare il tenore di vita in sede di divorzio affermava la I sezione, avrebbe voluto dire alimentare legami economici post divorzio che sarebbero risultati da ostacolo per il coniuge obbligato all'assegno nel caso in cui avesse voluto formare una nuova famiglia, principio affermato dall'art. 12

---

<sup>90</sup> Enrico Al Mureden, Berlusconi V. Lario: autosufficienza e tenore di vita coniugale in un big money case italiano, *Famiglia e diritto* 4/2018, pag 344

della Carte europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 9 Carta di Nizza<sup>92</sup>.

Nel suo disegno la I sez voleva eliminare il tenore di vita dal processo di formazione dell'assegno divorzile, e sostituirlo con nuovi criteri di "autoresponsabilità ed indipendenza". Perché riteneva che questi diversi principi potessero esprimere al meglio la libertà con cui i singoli individui prendevano le loro scelte soprattutto nel matrimonio, vincolo che la I sezione riteneva non essere più una "sistemazione definitiva" ma "come atto di libertà ed auto responsabilità"<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Sentenza, Cass. Sezione I, 10/5/2017 n 11504, punto 2.1

<sup>92</sup> Sentenza, Cass. Sezione I, 10/5/2017 n 11504, punto 2.2



**4.2. SENTENZA 11 LUGLIO 2018 DELLE SEZIONI UNITE N. 18287:  
L'ASSEGNO DIVORZILE E LA SUA NATURA COMPOSITA,  
FONDAMENTALE IL CONTRIBUTO DATO ALL'INTERNO DEL  
MATRIMONIO**

La nuova interpretazione che la I sezione ha cercato di dare all'assegno di fine rapporto ha portato al non così inaspettato intervento delle Sezioni Unite. La I sezione nel riconoscere l'assegno nella sola veste di strumento assistenziale, basandosi sui soli “mezzi adeguati” ha tralasciato l'aspetto contributivo, con il rischio che venissero formulati dei giudizi incompleti. Perché dai criteri previsti dalla sentenza un soggetto con un'autonomia economica non avrebbe mai potuto aspirare ad alcun assegno, anche se nel corso del matrimonio si fosse sacrificato per il benessere familiare, mentre al contrario chi fosse risultato privo di mezzi adeguati ma comunque nella vita coniugale non si fosse mai attivato per il suo benessere, sarebbe riuscito, nel rispetto dei criteri della sentenza ad ottenere

---

<sup>93</sup> Manuela Rinaldi, Assegno divorzile: i parametri dopo le Sezioni Unite n.1827 del'11 luglio 2018,cit, pagg 33-34

l'assegno<sup>94</sup>. La sentenza aveva ridotto gli ex coniugi a “persone singole”, naturale conseguenza dopo la fine di qualsiasi matrimonio, ma riconoscendo all'assegno il solo scopo assistenziale si era andato a cancellare il vissuto comune costruito dalle parti insieme nel corso del matrimonio. La Sezione I per non risultare troppo restrittiva nel suo operato, avrebbe potuto mantenere il tenore di vita come uno dei criteri per determinare l'assegno divorzile, riuscendo lo stesso ad evitare che venisse considerato come “una rendita parassitaria” applicandolo simultaneamente alla durata del matrimonio. E' infatti dal fattore tempo che si può determinare quanto e come le parti abbiano contribuito alla formazione della famiglia, criterio già attuato in diversi ordinamenti come quello francese (art 271 code civil), svizzero (art 125) ed tedesco, tutti pongono in relazione l'elemento tempo con gli altri fattori quali salute,

---

<sup>94</sup> Rimini Carlo, ASSEGNO DI MANTENIMENTO ASSEGNO-ASSEGNO DIVORZILE: L'AGONIA DEL FONDAMENTO ASSISTENZIALE, cit., pag 7

sesso, età e scelte professionali<sup>95</sup>.

Per rispondere al criterio dell'adeguatezza, i mezzi non dovrebbero essere valutati né mirando a simulare il tenore di vita matrimoniale né limitandosi a garantire la sola "autosufficienza economica", ma optare per una interpretazione più malleabile che consideri il contributo nonché i sacrifici affrontati dal coniuge nel corso del matrimonio<sup>96</sup>.

Prima dell'intervento delle Sezioni Unite, il Tribunale di Udine in una sentenza aveva già sollevato delle perplessità circa la politica portata avanti dalla sentenza n.,11504 del 2017 fino a quel momento. Nel caso presentato al tribunale, il marito chiedeva che venisse respinta la richiesta della moglie per l'assegno di divorzio essendo la stessa in una condizione di indipendenza economica. Il tribunale considerato che vi fossero tutti gli elementi per concedere l'assegno, aveva deciso nel

---

<sup>95</sup> Enrico Quadri, I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del "tenore di vita" e "autoresponsabilità": "persone singole" senza passato ?, il Corriere giuridico 7/2017, pagg 894-896

rilasciarlo di attenersi al tenore di vita, ma affiancandogli altri aspetti; durata del matrimonio, condizione dei coniugi, redditi e contributo dato alla famiglia. Nel suo ragionamento il Tribunale rifacendosi ad una precedente sentenza del 9/2/2015, ammetteva sì che il tenore di vita fosse uno dei criteri per stabilire l'assegno divorzile ma non il solo. A differenza della giurisprudenza del '90 che poteva risultare troppo garantistica e quella del 2017 invece troppo restrittiva e poco certa, il Tribunale di Udine ha optato per una diversa via. Riteneva più consona eliminare la struttura bifasica dell'an e del quantum debeatur, così da mettere tutti gli elementi dell'art.5 L.div su di un unico piano, in modo da non essere posti in una struttura gerarchica e meglio rispondere alle esigenze delle parti<sup>97</sup>.

Il Tribunale di Udine non è stato il solo ad opporsi alla sentenza del 2017, un'altra voce fuori dal coro è stata quella della Corte d'Appello di Napoli nella sentenza del 22/12/2018,

---

<sup>96</sup> Rimini Carlo, ASSEGNO DI MANTENIMENTO ASSEGNO DIVORZILE: L'AGONIA DEL FONDAMENTO ASSISTENZIALE, cit., pag 9

<sup>97</sup> Bianca Maria Colangelo, Assegno divorzile: la vexata quaestio del rilievo da attribuire al tenore di vita matrimoniale, Famiglia e diritto 3/2018, pag 277-278

nel suo intervento la Corte d'Appello aveva evidenziato l'incompletezza della Sezione I, soprattutto per la difficoltà avvertita dalla giurisprudenza nel capire se il nuovo principio dovesse essere applicato con lo stesso criterio in tutti i casi oppure potesse essere adattato alle diverse situazioni. Secondo la Corte d'Appello era impossibile considerare il criterio dell'autosufficienza in una chiave "oggettiva o addirittura matematica", ed ancora più difficile limitare il tenore di vita al solo campo della separazione, perché l'idea di rimarcare la differenza tra separazione e divorzio non poteva non risultare ardua, visto che la linea di confine tra i due istituti nel tempo è stata resa sempre più sottile. I giudici napoletani hanno sottolineato l'importanza di considerare l'aspetto versatile dell'assegno divorzile quindi applicarlo diversamente nel contesto in cui viene a trovarsi, tenendo da conto tutti gli elementi che hanno formato la vita passata ma comune dei coniugi durante il matrimonio. È proprio la mancanza dell'elemento compensativo - ricompensativo che ha permesso

alla Sezioni Unite di intervenire.<sup>98</sup>

Con la loro nuova pronuncia le Sezioni Unite hanno di nuovo capovolto la giurisprudenza del 90, che si ricorda ricollegava la spettanza dell'assegno al richiedente che non avesse “mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni obiettive”, catalogando quindi l'assegno a strumento di assistenza, e smentita la più recente reinterpretazione data dalla sentenza del 2017 della I sezione che era decisa ad eliminare il parametro del tenore di vita per porre un freno alle rendite vitalizie, facendosi promotrice del principio di “autosufficienza economica”.

L'intervento delle Sezioni Unite è risultato doveroso dato che l'indirizzo del 2017 come fatto notare da alcuni giudici di merito, presentava molte lacune, in particolare non considerava i criteri del comma 6 art 5 L.div.<sup>99</sup>

La pronuncia delle S.U. è stata la conseguenza del rigetto di due

---

<sup>98</sup> Filippo Danovi, La meritevolezza dell'assegno di divorzio va valutata nel concreto svolgimento della vita coniugale, *Famiglia e diritto* 4/2018, pagg 374 e seguenti

<sup>99</sup> Salvatore Patti, Assegno di divorzio: il “passo indietro” delle Sezioni Unite, *il Corriere giuridico* 10/2018, pag 1199

proposte di legge, la prima n. 4605 del 27 luglio 2017 e la seconda del 12 aprile 2018 n. 506. Nei testi si proponeva di restaurare l'art.5 L.div riguardo l'assegno seguente lo scioglimento del matrimonio o delle unioni civili, si chiedeva di ridurre la portata degli assegni divorzili che spesso risultavano essere superiori alle possibilità economiche dell'obbligato, senza privare la parte debole del suo diritto a tutelarsi dalle conseguenze economiche causate del divorzio e riconoscendole il ruolo avuto nello stesso. Come per le due sentenze anche le proposte di legge avevano preso di ispirazione gli ordinamenti europei; spagnolo (art.97.), francese (art.276.) e tedesco (paragrafo 1573) ed anche quello anglosassone( art.1973.) che erano riusciti a circoscrivere un limite temporale e monetario dell'assegno post divorzio.

Le Sezioni Unite intervenute in un secondo momento, hanno risposto ad un contrasto giurisprudenziale sorto tra i giudici di merito riguardo le diverse soluzioni da loro formulate vertenti una richiesta di assegno divorzile. Nel primo grado di giudizio il giudice, nonostante la moglie disponesse di uno stipendio alto

ma comunque economicamente svantaggiata rispetto al marito, le aveva riconosciuto un assegno divorzile di 4000 euro mensili. Decisione successivamente rigettata in secondo grado perché ritenuta la richiedente economicamente autosufficiente.<sup>100</sup>

Nella sentenza le Sezioni Unite sono riuscite a formulare una differente soluzione smentendo sia la giurisprudenza del 90 che del 2017. Non hanno considerato né il tenore di vita e né l'autosufficienza, ma valutate le diverse situazioni economiche delle parti ed il contributo dato da entrambe alla conduzione della famiglia e alla costruzione del patrimonio anche singolo, sono arrivate a formulare una diversa strada, che riconoscesse coesistenti nell'assegno due funzioni “in pari misura compensativa e perequativa”.<sup>101</sup>

Nella nuova versione si parla una natura “composita” dell'assegno che vede collaborare sia la funzione assistenziale che compensativa, nel senso che l'analisi non deve fermarsi ad accertare se un soggetto sia o meno autosufficiente

---

<sup>100</sup> Sezioni Unite, sentenza 11 luglio 2018 n.18287



economicamente, ma si deve valutare in che misura i coniugi abbiano collaborato a creare e mantenere la famiglia, mettendo a confronto le loro diverse situazioni patrimoniali, come espresso dalla sentenza in uno dei suoi punti “ ii) all’ assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa perequativa”.<sup>102</sup>

L’orientamento del 2018 viene definito “tertium genus”, si descrive come differente rispetto ai due pensieri precedenti. Gli aspetti che rappresentano questo nuovo disegno possono essere elencati in tre punti che ritiene la sentenza esprimere i principi di solidarietà e pari dignità presenti negli artt.2-3-29 Costituzione. Al primo l’assegno presenta “una preminenza della funzione equilibratrice-perequativa su quella assistenziale-alimentare”, nel secondo si specifica di come il giudice faccia uso di tutti gli elementi indicati dall’ art 5 comma 6 L.div con messa da parte la distinzione dell’an e quantum debeatur, che

---

<sup>101</sup> Dario Buzzelli, IL NUOVO ASSEGNO DI DIVORZIO, L’istituto dopo l’intervento delle Sezioni Unite, Pacini Giuridica Pisa, 2018, pagg 10-11

formano la struttura dell'assegno ed infine vengono analizzate le situazioni economiche e patrimoniali delle parti a seconda del contributo fornito alla famiglia in relazione ai sacrifici sopportati<sup>103</sup>.

In sostanza le Sezioni Unite riconoscono all'assegno una funzione perequativa e compensativa che ingloba quella assistenziale, perché si ritiene che “l'adeguatezza dei mezzi” non si ricavi né dal tenore di vita e né dall'autosufficienza, ma dai soli criteri dell' art 5 comma 6, tra i quali si riconosce come principale il contributo personale e patrimoniale dei coniugi. Si ritiene perciò inopportuno mantenere ancora la struttura bifasica dell'assegno, in quanto inadatta anche alle nuove formazioni matrimoniali della società.<sup>104</sup>

Inoltre vengono esplicate le fasi che il giudice dovrà rispettare per determinare il diritto all'assegno divorzile. Come prima

---

<sup>102</sup> Carlo Rimini, ASSEGNO DIVORZILE – IL NUOVO ASSEGNO DI DIVORZIO: LA FUNZIONE COMPENSATIVA E PEREQUATIVA, *Pluris, Matrimonio e Divorzio*, 2018/8/9

<sup>103</sup> Dario Buzzelli, IL NUOVO ASSEGNO DI DIVORZIO. L'istituto dopo l'intervento delle Sezioni Unite, cit., pag 94

cosa, al giudice dovrà essere data ogni informazione che gli permetta di avere un disegno chiaro delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, così da poter essere costatate come previsto dall'art. 5, comma 9 L.div. Per la parte richiedente l'assegno, sarà chiesto di provare "con ogni mezzo anche mediante presunzioni", i sacrifici sostenuti nel corso del matrimonio per il bene personale ed economico della famiglia che abbiano costituito danni economici e patrimoniali, ad esempio il coniuge dovrà dare prova che la sua scelta di dedicarsi alla famiglia abbia dato modo all'altro di potersi formare professionalmente e con successo, soprattutto se si tratta di un matrimonio dalla durata consistente. Sempre al soggetto debole sarà chiesto di dimostrare che i suoi squilibri economici non sarebbero mai avvenuti senza il suo sacrificio (nesso causale), in questo caso non sarà riconosciuto alcun assegno se il coniuge abbia volutamente lasciato la sua attività lavorativa perché modica o non troppo appagante. Quindi solo in presenza del suddetto squilibrio e del nesso causale la parte

---

<sup>104</sup> Dario Buzzelli, IL NUOVO ASSEGNO DI DIVORZIO, cit., pag 97

potrà ricevere l'assegno.<sup>105</sup>

Il tenore di vita in questa nuova prospettiva non è più il “tetto massimo” per la quantificazione dell'assegno divorzile, ma questo criterio è sostituito dalla somma che servirà a riassetare le posizioni economiche e patrimoniali tra i soggetti post-divorzio, se risultano gravate dai sacrifici, così da non esservi il rischio che l'assegno pesi troppo su una parte rispetto all'altra. Di conseguenza la richiesta sarà respinta o meglio riadattata se oltre a trattarsi di un matrimonio breve, risulta che il coniuge non si sia sacrificato né impegnato per la famiglia, così in questo caso l'assegno sarà esclusivamente “assistenziale-materiale” atto solo a garantire le sole necessità elementari. La sentenza fornisce anche una soluzione per le situazioni intermedie, nello specifico di quei casi dove il sacrificio c'è stato ma per poco tempo e non eccessivo. In questo caso la cifra dell'assegno sarà estrapolata dalla differenza tra i redditi potenziali che il coniuge avrebbe potuto ottenere se non si

---

<sup>105</sup> Salvatore Patti, Assegno di divorzio: il “passo indietro” delle Sezioni Unite, cit., pagg 1199-1200

fosse limitato e quelli presenti alla luce dei sacrifici effettivi<sup>106</sup>.

Nel loro operato le Sezioni Unite hanno voluto porre attenzione al carattere stonato che spesso assumono le posizioni dei coniugi nella famiglia, dando valore al lavoro domestico e all'impegno verso i figli, così che l'assegno rappresenti un aiuto all'ex coniuge il cui futuro potrebbe altrimenti sembrare incerto.

Le Sezioni Unite come la sentenza Lamorgese hanno cercato di adeguare la disciplina del divorzio italiana a quella dei paesi europei come Francia e Germania. Nel loro tentativo di uniformarsi ai principi degli altri paesi europei, la sentenza Lamorgese ha tentato di parafrasare il principio dell'autoresponsabilità ma è risultata nel suo metodo troppo scarna, così le Sezioni Unite per colmare i vuoti hanno ritenuto di dover integrare i principi dell'autosufficienza ed autonomia con quelli compensativi e perequativi. Anche il secondo tentativo si può dire andato a vuoto, negli altri ordinamenti

---

<sup>106</sup> Carlo Rimini, ASSEGNO DIVROZILE – IL NUOVO ASSEGNO DIDIVORZIO: LA FUNZIONE COMPENSATIVA E PEREQUATIVA, cit.

europei l'assegno divorzile viene infatti garantito solo per i primi tempi, come modo per prepararsi alla nuova vita. In Germania in base alla “regola dello svantaggio” l'assegno cambia di portata in base al tipo di lavoro che il coniuge lascia per dedicarsi alla famiglia, quindi più è di alto profilo il lavoro e maggiore sarà l'assegno, mentre sempre nel sistema tedesco in casi eccezionali si applica il principio della solidarietà post coniugale, ammissibile solo se il soggetto si trova in una condizione di disagio che non può essere colmata. In Italia invece a meno che non si contraggano nuove nozze, unioni civili o si inizi una convivenza duratura, l'assegno permane quasi per tutta la vita<sup>107</sup>.

Non si è parlato nella sentenza del 2018 delle scelte che l'ordinamento predispone per i coniugi riguardo il regime patrimoniale detto secondario quali; comunione legale, convenzionale, fondo patrimoniale, separazione dei beni. Tutti modi che dimostrano come le parti siano libere nel gestire il

---

<sup>107</sup> Salvatore Patti, Assegno di divorzio: “il passo indietro” delle Sezioni Unite, cit., pag 1201

loro rapporto senza l'intervento di terzi, essendo poi questo un tema che le Sezioni Unite riprendono spesso, poteva essere considerato come un modo per introdurre strumenti come i contratti prematrimoniali.

Quella del collegio è stata una diversa interpretazione ma non una modifica della norma, infatti come la I sezione si era ispirata alla giurisprudenza del 90 così il collegio è ritornato sui passi della giurisprudenza precedente del 1974, a suo tempo criticata perché riconosceva l'assegno in una forma composita, dove il più delle volte i criteri invece di operare in sinergia finivano con il sovrastarsi a vicenda. Nel loro riaffacciarsi al passato le Sezioni Unite hanno reimpostato il significato di "autoresponsabilità" legato a sua volta al principio di "autodeterminazione" del singolo, ma in questo caso inteso espressione del contributo alla famiglia per i suoi bisogni. Un punto critico di questo nuovo principio non è però l'eccessivo potere decisorio dato al giudice, che invece aveva portato a boicottare la giurisprudenza del 1974, ma l'aspetto articolato e complesso che presentano la fase istruttoria e di raccolta delle

prove, e la possibilità che si il procedimento necessiti di tempi più lunghi. Sembrerebbe, ciò nonostante, quello delle Sezioni Unite essere l'orientamento che più si avvicina alle esigenze della società<sup>108</sup>.

#### **4.2. ORDINANZA CASSAZIONE SEZ. VI N.,16405/2019**

La Corte di Cassazione dice addio al tenore di vita anche per l'assegno di mantenimento, questa è stata la decisione emessa nell'ordinanza pubblicata in data 19/06/2019. Nella vicenda in questione, la ricorrente prima di rivolgersi all'ultimo grado di giudizio aveva portato in appello la prima decisione del Tribunale, nella quale veniva respinta sia la richiesta di addebito della separazione a seguito del tradimento del marito, che la domanda per un assegno di mantenimento pari a 400 euro mensili. Portata la questione alla Corte d'Appello quest'ultima,

---

<sup>108</sup> Mirzia Bianca, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile:



in merito al secondo punto non fece altro che confermare la decisione del Tribunale, dato che l'adulterio del marito era stata una conseguenza della crisi già sorta tra la coppia e non la causa della sua rottura ( Cassa.civ. 9 febbraio 2018). Per la prima domanda invece la Corte d'Appello, tenuto conto della durata del matrimonio, dei differenti redditi dei coniugi e della posizione di inferiorità economica dalla moglie, aveva deciso di accogliere in parte la richiesta diminuendo l'importo dell'assegno ad euro 170.

A questo punto viene richiesto l'intervento della Corte di Cassazione, sia sul rigetto della domanda di addebito della separazione che sull'importo dell'assegno, denunciando per questo secondo punto il mancato esame in sede di Appello di tutti gli elementi reddituali dell'ex coniuge, impedendo perciò di poter ottenere un assegno di mantenimento dall'importo diverso.

---

una storia compiuta ?, Archivio Foro italiano, pagg 6 e seguenti

Tenuto conto degli elementi a sua disposizione, la Corte di Cassazione nella sua decisione si è espressa in maniera conforme alla Corte di Appello per quanto riguarda il rigetto della domanda di addebito, in quanto come detto in precedenza il marito non è venuto meno a nessuno dovere coniugale, dato che l'infedeltà è stata commessa dopo che la convivenza era già diventata intollerabile. Invece per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, la Corte ha ritenuto di dover respingere la richiesta perché, tenuto conto della durata del matrimonio, in questo caso breve, ha considerato opportuno estendere anche alla separazione gli stessi criteri emessi dalla sentenza 11 luglio 2018 S.U. per il divorzio. In questo modo viene stabilito che l'assegno di mantenimento non servirà più a ripristinare il tenore di vita goduto durante il matrimonio ma, sarà anch'esso commisurato ad una cifra che corrisponda alla giusta ricompensa per il coniuge in base ai sacrifici e le rinunce affrontate nel corso del matrimonio<sup>109</sup>.

---

<sup>109</sup> Ordinanza Corte di Cassazione Sez VI. 16405/2019

#### **4.3. UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO; SIMILITUDINI E DIFFERENZE RISPETTO AI MATRIMONI TRADIZIONALI**

Dare un significato univoco al termine famiglia non è mai stata cosa facile, come ricordato all'inizio la famiglia è un fenomeno altamente mutevole, la cui struttura cambia per poter stare al passo con la società e le sue esigenze.

L'uomo come essere sociale è sempre alla ricerca di gruppi con cui potersi relazionare, e nel corso del tempo a fianco dei tradizionali modelli di coppia uomo-donna se ne sono accostati di meno convenzionali come le unioni civili e le convivenze di fatto. A questo punto si è presentata la necessità di formulare anche per loro delle norme che permettessero di regolarne ogni aspetto, risultato a cui si giungerà dopo un lungo e sudato percorso da cui sarà generata la L. 20 maggio 2016 n.76.

Prima di arrivare all'attuale testo di legge, l'Italia rispetto al resto dell'Europa che aveva già da tempo trovato una legislazione adatta ai rapporti "same-sex", è stata dagli anni 2000 in poi sottoposta a continue proposte di legge mai andate

in porto. Così si è ritenuto, per arginare questo scoglio, opportuno rivolgersi ai giudici e nel 2010 anche le unioni omosessuali sono state riconosciute “formazioni sociali” come previsto dall’art.2 Cost., ma chiarendo che questo non era sufficiente per considerarle alla pari delle coppie unite da matrimonio tradizionale. La stessa CEDU in un caso dove una coppia austriaca riteneva fossero stati violati gli artt. 8 e 12, perché non gli era stato permesso di contrarre matrimonio, ha specificato; anche se le coppie omosessuali sono riconosciute come modelli familiari art.8. ciò non implica automaticamente che possano sposarsi art.12. Ha continuato la Corte specificando che anche se l’art.12. della CEDU riconosce il loro diritto di unirsi in matrimonio, sarà discrezione di ogni singolo paese europeo creare e mettere in atto una normativa che disciplini la loro unione. Successivamente la CEDU, ricredutasi, aveva nel 2015 nella sentenza Oliari ritenuto colpevole l’Italia per aver violato l’art.8., perché mancava nel suo ordinamento qualsiasi mezzo che permettesse alla coppia omosessuale di

ufficializzare il matrimonio.<sup>110</sup>

Si è così giunti alla normativa che regola le unioni civili formate da persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto sia tra soggetti omosessuali che eterosessuali. La prima cosa che salta all'occhio è la collocazione delle unioni civili negli artt. 2-3 Cost così da essere esclusi dall'art. 29. Cost. dove il legislatore parla di sola famiglia “fondata sul matrimonio”, un modo quindi per ricordare la differenza tra le due unioni.

La legge n.76 è composta da un solo articolo a cui seguono 69 commi. Tratta di unioni civili formate da persone dello stesso sesso, è infatti previsto che nel caso venisse effettuata una “rettificazione del sesso” all'interno dell'unione questa verrebbe meno, lo stesso effetto si avrebbe in caso di matrimonio tradizionale con in aggiunta la possibilità per le parti di costituire un'unione civile se desiderose ancora di restare insieme. Tra gli elementi richiesti per procedere con l'unione, la legge prevede la maggiore età delle parti ed anche se non

---

<sup>110</sup> Nicola Cipriani, La disciplina delle unioni civili: un punto di arrivo o un punto di partenza ?, Foro italiano, 2017, pagg 1-2

specifica nulla a riguardo è da ritenere l'unione contratta con un minorenne anche se di anni 16 nulla. Al pari del matrimonio è richiesto che il consenso ad unirsi sia prestato dalle parti in modo spontaneo e libero e non devono sussistere tra i soggetti rapporti di parentela, affinità ed adozione ( art 87. c.c.) e che entrambi godano della libertà di Stato, cioè non siano legate da precedente matrimonio o unioni civili comma 4 lettere a L.2016 n.76.

Per quanto riguarda la fase cerimoniale la legge manca di alcuni aspetti che invece caratterizzano il matrimonio. Non è previsto l'uso delle pubblicazioni precerimonia, si è preferito infatti ridurre all'essenziale la fase costituzionale del vincolo per renderla più snella, ma non permettere che vengano fatte le pubblicazioni non dà la possibilità alle parti di riflettere sulla loro decisione né di verificare prima della celebrazione se vi siano tutti requisiti richiesti.<sup>111</sup>

L'unione viene celebrata davanti all'ufficiale di stato civile e due

testimoni art.1 comma 2., gli atti saranno poi registrati dallo stesso ufficiale presso l'archivio dello stato civile art.1 comma 3. Altrettanto semplice è il procedimento previsto per sciogliere l'unione civile, come lo dimostra il fatto che non sia richiesta alcuna fase preliminare di separazione. Mentre in merito alle cause e alle modalità per arrivare allo scioglimento la disciplina delle unioni presenta tratti simili al divorzio; prime fra tutte abbiamo le cause di morte accertata o di quella presunta art.1 comma 22., a seguire il comma 23. prevede che si possa terminare l'unione civile anche se ricorrono i casi previsti per il divorzio all'art.3 L.898/1970 ai numeri 1,2 lettere a), c), d) ed e). Il comma 25 dispone quattro tipi di scioglimento che ritroviamo anche nella disciplina del divorzio; si può optare per la via giudiziale, fare una richiesta congiunta oppure passare per gli istituti più celeri quali la negoziazione assistita o rivolgersi direttamente al Sindaco.

L'art.1 comma 24. richiede per aversi scioglimento che le parti

---

<sup>111</sup> Marianna Rinaldo, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE NELL'ERA DELLA CODIFICAZIONE DELLE "NUOVE" FAMIGLIE, De Jure, Diritto di famiglia e

anche separatamente manifestino la volontà di terminare l'unione e che la domanda sia proposta dopo tre mesi da quando hanno palesato la loro decisione all'ufficiale di stato civile che ha registrato l'unione. Come per il divorzio la domanda deve essere presentata con ricorso contenente gli elementi previsti dall'art4. comma 2. L.898/1970. Si richiede alle parti di comparire personalmente per tentare la conciliazione, e se ciò non risulta possibile si avvia la fase istruttoria e alle parti sarà data la possibilità di presentare degli atti difensivi art4. comma 7-8 L.div. La parte dell'unione economicamente debole potrà fare richiesta di un assegno. Attenendosi infatti a quanto disposto dall'art 1., comma 13 della L.76/2016, che accosta alle unioni civili lo stesso regime patrimoniale previsto per le coppie sposate, il Tribunale di Pordenone in un'ordinanza del 13 marzo 2019 ha ritenuto automatico applicare alle unioni civili i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2018. Per il giudice di merito è stato fondamentale ai fini della sua decisione, tenere conto della



durata del rapporto considerando sia il periodo precedente alla sua formazione che quello seguente ad essa, così da poter valutare i tipi di sacrifici affrontati per far nascere e crescere il rapporto personale e patrimoniale tra gli uniti, in relazione agli altri fattori quali le condizioni dei coniugi e i motivi che hanno condotto allo scioglimento dell'unione, indicati nell'art.5 L.div<sup>112</sup>.

In caso di morte l'art1 comma 21, prevede che si applichino le stesse disposizioni previste per il "coniuge superstite", all'interno del comma si trova poi la disciplina che regola i casi di successione necessaria e straordinaria. Viene riconosciuta all'unito una parte dell'eredità da adattare in base alla presenza di eventuali figli o ascendenti, comma 24. In caso di scioglimento dovuto al divorzio, in caso di morte sopraggiunta la parte superstite non essendo più unita all'altra perderà la sua qualifica di erede legittimo ma manterrà il suo diritto all'assegno al pari del coniuge divorziato. A seguire il comma 25 prevede

---

<sup>112</sup> Simona Ghionzoli, Unioni civili e riconoscimento del diritto all'assegno in caso di scioglimento, Famiglia, Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa, Pacini

che se la morte avviene quando ancora è in corso la domanda di scioglimento alla parte saranno garantiti i suoi diritti successori.

Come per il matrimonio anche le unioni civili si basano sull'uguaglianza reciproca tra parti come disposto dall'art.1, comma 11, L.76/2016 “con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”, nonostante ciò sono assenti nella normativa delle unioni civili alcuni elementi che caratterizzano il principio espresso dall'articolo e che invece ritroviamo nell'istituto del matrimonio. Non si parla in maniera diretta “dell'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia” e non è previsto l'obbligo di fedeltà tra le parti 11° comma. In quest'ottica sembrerebbe che più di unione si parli di un negozio volto a tutelare gli interessi dei singoli contraenti<sup>113</sup>.

In merito al dovere di fedeltà si è ormai stabilito che non si

---

Giuridica, pagg 2-3

tratta più della sola sfera sessuale, ma si dà per certo che la sua lesione può derivare anche dalla messa in atto di comportamenti lesivi dell'onore altrui. Negando così questo principio è come se venisse messa in discussione la serietà del legame tra gli uniti, nonché privarli del risarcimento dal momento che la violazione dell'obbligo di fedeltà è ricompresa nei danni endofamiliari.

Ulteriore lacuna è data dalla successiva eliminazione del 20° comma riguardo possibilità di adottare il figlio del partner, in merito a quest'ultima disposizione si possono dare due interpretazioni. La prima idea si basa sulla concezione generale della famiglia matrimoniale tradizionale con la scontata presenza di figli, ed in questa visuale aggiungendo all'assenza dei figli anche quella del dovere di fedeltà e di collaborazione agli interessi familiari si andrebbe ad escludere del tutto le unioni civili dalla tipologia famiglia, considerando perciò la L.n.76 un insieme di disposizione che regolano i soli rapporti

---

<sup>113</sup> Marianna Rinaldo, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO NELL'ERA DELLA CODIFICAZIONE DELLE "NUOVE" FAMIGLIE, cit., pag 983

patrimoniali tra le parti. La seconda tesi più vicina all'attuale situazione, ritiene invece superata l'idea di "famiglia matrimoniale" come unico luogo dove poter avere figli ed a seguito della riforma della filiazione, la disciplina che regola gli interessi dei figli si è ormai scissa da quella pensata per i rapporti tra i genitori. In tal modo è automatico considerare le unioni civili come coppia a prescindere che vi siano o meno dei figli, dato che anche per loro sono state stipulate delle norme che ne regolano ed ufficializzano il rapporto<sup>114</sup>.

La legge regola al suo interno anche la categoria delle convivenze di fatto, formate da una coppia sia eterosessuale che omosessuale. Tra i requisiti previsti il comma 36 richiede che per nessuno dei due conviventi sia ancora in corso matrimonio o unione civile, senza fare sconti nemmeno se una delle parti sia separata da lungo tempo. È necessario che i conviventi siano maggiorenni, perciò i sedicenni non potranno come per le unioni civili formare una convivenza.

---

<sup>114</sup> Nicola Cipriani, La disciplina delle unioni civili: un punto di arrivo o un punto di partenza ?, cit., pag 6

Inoltre le parti devono presentare “legami affettivi di coppia” ed in aggiunta “di assistenza reciproca morale e materiale”, quest’ultima parte potrebbe suonare come un eco dei doveri personali del matrimonio. Pertanto la legge non riconosce come conviventi chi si trova a vivere nello stesso luogo, solo perché accumulati da esigenze simili o in virtù di rapporti di parentela o di amicizia, dato che manca il legame di tipo sessuale elemento necessario per l’esistenza di un rapporto affettivo<sup>115</sup>.

Non viene citata la “collaborazione nell’interesse della famiglia” art143 c.c., sembra valere per le convivenze di fatto lo stesso ragionamento fatto per le unioni civili, per le quali si ricorda come il comma 1 della L.76 richiama gli artt 2-3 Cost tenendole così distinte dall’art 29 Cost. Non sembrerebbe anche in questo caso corretto parlare di famiglia se non c’è il matrimonio, pur se è ormai una consuetudine giurisprudenziale “che si ha famiglia ovunque vi siano relazioni interpersonali caratterizzate da quella intimità...detta appunto familiare, indipendentemente

---

<sup>115</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione e Divorzio, cit., pag 67

dall'esistenza o meno di vincoli giuridici".<sup>116</sup>

Una volta attestato che la relazione abbia i caratteri richiesti i commi 36 e 37 pretendono ancora che per aversi una convivenza stabile, questa debba avere una durata di minimo tre anni, e a loro volta le parti dovranno dichiarare la convivenza all'ufficio dell'anagrafe per poi iscriverla nel registro adatto. I conviventi possono decidere di regolare i loro rapporti patrimoniali tramite il contratto di convivenza disciplinato dal comma 50 e seguenti. Tramite il contratto le parti possono pattuire come utilizzare le proprie sostanze sia professionali che domestiche per soddisfare le esigenze della loro vita comune, ad esempio promettere "un'assistenza materiale reciproca" oppure un "contratto di mantenimento vitalizio", dove viene rilasciata una somma di denaro alla parte più debole.

A prescindere che sia stipulato o meno un contratto di convivenza, viene garantito il diritto agli alimenti, si prevede di rilasciare alla parte bisognosa un assegno di durata pari alla

---

<sup>116</sup> Leonardo Lenti, Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri, Famiglia e diritto 10/2016, pag 933

convivenza, art1 comma 65.

L'assegno avrà perciò un "termine finale" corrispondente al periodo della convivenza, così il giudice potrà riconoscere l'effettiva esistenza della necessità all'assegno, valutando in che modo le parti si siano sacrificate per la convivenza, riadattando al diverso contesto l'elemento "durata del matrimonio" fornito dall'art.5 L.div.<sup>117</sup>

La legge però specifica che l'aiuto del convivente debba essere richiesto per ultimo, perché prima di lui secondo un preciso ordine, sono tenuti ad assistere la parte debole; i fratelli, le sorelle, gli ascendenti, i discendenti e se presente l'ex coniuge.

In merito alla contribuzione il comma 53 lettera b) riprende le disposizioni dell'art 143 c.c. previste per i coniugi e dalla L.n.76 l'art 1 comma 11 riservato alle unioni civili. Il contratto di convivenza è esente da termini e condizioni, anche se volute dalle parti come disposto dall'art1 comma 56 L.76. I commi 53, lettera c) ed il comma 54 prevedono in merito al regime patrimoniale che se le parti non si esprimono verrà previsto per

loro il regime legale si separazione, mentre il regime della comunione legale è riconosciuto solo se inserito e quindi voluto dalle parti nel contratto di convivenza. La comunione legale sorge perciò solo se le parti stipulano il contratto di convivenza, e termina nei casi previsti dal comma 51; scioglimento del contratto di convivenza o nel caso in cui i due conviventi decidessero di contrarre matrimonio o unione civile tra di loro o con un'altra persona. Quest'ultima ipotesi è anche causa di scioglimento della convivenza stessa che cessa anche in caso di crisi di coppia o di morte di una delle parti e a sua volta quest'ultima è causa di risoluzione del contratto comma 59. lettera d).

In merito all'evento morte nella legge n.76 sono previste delle garanzie per la parte superstite; il comma 42 riconosce al convivente di poter abitare nella stessa casa per due anni o per il tempo corrispondente alla convivenza se maggiore di due anni ma comunque non più di cinque anni. Il comma 44 riconosce al convivente di poter subentrare nel contratto di

---

<sup>117</sup> Leonardo Lenti, *Convivenze di fatto, Gli effetti:diritti e doveri*, cit., pag 938



locazione se il convivente proprietario dell'immobile muore, se nel caso la morte del convivente sia causata da “fatto illecito del terzo” il comma 49 garantisce al convivente lo stesso risarcimento da danno previsto per il coniuge superstite.

È stato perciò stabilito che “il risarcimento del danno da uccisione” non sia un diritto della sola famiglia legittima della parte venuta a mancare, ma anche del convivente more uxorio e del figlio naturale non riconosciuto, sempre che le parti dimostrino che tra di loro e la vittima vi fosse uno solido legame affettivo<sup>118</sup>.

È stato così definito, danno risarcibile, il pregiudizio reso al rapporto di convivenza, ma solo inteso come un legame tra due persone venutosi a creare per interessi di vita ed affettivi comuni anche se non vi è la coabitazione<sup>119</sup>.

Questo perché è ormai una dato di fatto che nell'attuale società due soggetti che coabitano sono alle volte costretti per cause loro non imputabili a trascorrere periodi di tempo lontani,

---

<sup>118</sup> Cassazione sentenza n.7/6/2011, n.12278

<sup>119</sup> Cassazione, sentenza 21/3/2013, n. 7128

nell'ipotesi più frequente si è infatti costretti a svolgere l'attività lavorativa in luoghi spesso lontani dalla propria "abitazione familiare". Non per questo è da escludersi che "rapporti affettivi stabili" possano esistere anche a lunga distanza. Perciò la convivenza deve essere analizzata come un indizio che insieme agli altri elementi aiuti a provare l'esistenza di una convivenza di fatto<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> Massimiliano di Pirro, Separazione e Divorzio, cit., pag 76

# CAPITOLO QUINTO

## *ACCORDI DI GESTIONE DELLA CRISI ED*

## *UNA NUOVA PROPOSTA PER UNA*

## *SOLUZIONE NORMATIVA*

Sommario: 5.1. I contratti prematrimoniali sono validi, possono gestire la crisi al di fuori dei principi dettati dalla Giurisprudenza?; 5.2. Riforma legislativa art. 5 L. div., stop assegni di divorzio vita natural durante

**5.1. I CONTRATTI PREMATRIMONIALI SONO VALIDI, POSSONO GESTIRE  
LA CRISI AL DI FUORI DEI PRINCIPI DETTATI DALLA  
GIURISPRUDENZA ?**

A seguito della sentenza delle Sezioni Unite dell'11 luglio 2018, si è avuto un ulteriore esempio dell'importante ruolo assunto dall'autonomia privata dei singoli individui, nelle vicende familiari.

La sentenza delle Sezioni Unite era stata giudicata una “terza via”, a cavallo tra la giurisprudenza del 1990 e il principio espresso nel 2017, poteva perciò essere un potenziale terreno di sviluppo per temi come appunto gli accordi prematrimoniali<sup>121</sup>.

Tuttavia, nonostante i passi avanti fatti, è ancora in discussione per la legge italiana permettere alle parti di poter esprimere la loro volontà all'interno di accordi volti a gestire un'eventuale crisi coniugale. Nella maggior parte dei casi, quando

sopraggiunge un conflitto all'interno di un matrimonio, le parti non giocano ad armi pari, sia per questioni economiche o emotive il soggetto più debole è tenuto a sottostare a soluzioni svantaggiose con una ricompensa altrettanto minima.

Inizialmente si era creduto in una vana possibilità di poter introdurre questa ulteriore forma di compromesso, dato che lo stesso contesto legislativo, che ad oggi ancora lo respinge, ha reso possibile la nascita di una disposizione legislativa formulata per le unioni civili e le convivenze di fatto e dell'istituto "divorzio breve". Ma l'unica forma che si avvicina agli accordi prematrimoniali è prevista dall'art.162 c.c. la quale, consente solamente alle parti di poter scegliere prima o durante il matrimonio, il regime della separazione dei beni anziché quello della comunione<sup>122</sup>.

La stessa Corte Suprema si è in alcuni episodi espressa in senso favorevole a tali contratti; nella sentenza del 1994 n.4647,

---

<sup>121</sup> Geremia Casaburi, L'assegno divorzile secondo le sezioni unite della Cassazione: una problematica terza via, Il Foro italiano, 2018, pag 3

veniva riconosciuta la validità di un accordo in cui il marito si accingeva a trasferire alla moglie, in caso di separazione consensuale, un appartamento così da bloccare sul nascere qualsiasi lite tra coniugi<sup>123</sup>.

In tempi più moderni, nel 2012, la Cassazione permise l'esecuzione di un accordo dove in caso il matrimonio fosse giunto al termine, una delle parti avrebbe trasferito all'altra la proprietà di un immobile, con lo scopo di coprire le spese che l'altro coniuge avrebbe dovuto affrontare per assicurare a sé ed alla nuova famiglia un altro luogo in cui vivere<sup>124</sup>.

Nonostante questi riferimenti normativi, tali accordi non sono ancora riusciti a liberarsi dal pregiudizio giurisprudenziale che li considera capaci di influenzare e limitare le parti nell'esercizio del loro diritto alla difesa e nella determinazione degli aspetti economici, quasi in grado di costringere il coniuge debole ad accettare un accordo di divorzio che non soddisfi appieno le

---

<sup>122</sup> Maria Letizia Spasari, Gli accordi preventivi della crisi coniugale. Prime riflessioni all'esito della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1827 del 2018, a cura di Dario Buzzelli Pacini Giuridica, 2018 pagg 120-121

<sup>123</sup> Corte di Cassazione, sentenza 12 maggio 1994, n. 4647

sue esigenze. Secondo questo principale orientamento i contratti prematrimoniali, altro non sarebbero che un mezzo di favoreggiamento al divorzio.<sup>125</sup>

Nel 2011 si era arrivati a presentare a Torino una proposta di legge sugli accordi prematrimoniali, descritti contemporaneamente come un modo per fermare l'aumento delle separazioni e dei divorzi in Italia e per ridurre i tempi procedurali di questi due istituti troppo lunghi<sup>126</sup>.

Era stato poi assicurato, nel caso in cui fosse concessa l'entrata di tali accordi, un controllo giudiziale. Difatti contrariamente alla tesi avversa, un altro pensiero ritiene che si possano ammettere solo se il loro contenuto riguardi esclusivamente i rapporti patrimoniali tra i futuri sposi e non lo status di coniuge, essendo questo un diritto personale ed indisponibile; in questo modo sarà esclusa l'eventualità che possano in

---

<sup>124</sup> Corte di Cassazione, sentenza 21 dicembre 2012, n. 23713

<sup>125</sup> Maria Letizia Spasari, Gli accordi preventivi della crisi coniugale. Prime riflessioni all'esito della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 18287 del 2018, cit., pag127

qualsiasi maniera manipolare la persona nella sua scelta di divorziare o meno. Viene così a specificarsi che gli accordi non sono la causa che determina lo scioglimento del matrimonio, ma è proprio la decisione di volere concludere il rapporto coniugale che spinge a dare esecuzione all'accordo<sup>127</sup>.

Ulteriormente gli accordi potranno essere d'aiuto nel contenere lo sviluppo della crisi che, nel suo corso, raramente resta confinata all'interno dei rapporti tra coniugi estendendo i suoi effetti anche sui figli. Difatti anche se la separazione ed il divorzio prevedono provvedimenti urgenti per tutelare gli interessi dei figli e la riforma della filiazione ha specificato come essi siano individui autonomi, perciò immuni da qualsiasi decisione, nel momento in cui la crisi matrimoniale è in atto la razionalità nelle scelte dei coniugi potrebbe venire meno. Stabilire preventivamente gli aspetti economici del rapporto, darebbe perciò la possibilità di evitare enormi conflittualità

---

<sup>126</sup> Disegno di legge n.2629, Consiglio Nazionale del Notariato in <http://static.ilsole24ore.com>



successive. Così le parti, in questo caso i genitori, potranno evitare vessazioni reciproche dettate da risentimento emotivo o da semplice interesse materiale, con maggiori possibilità di concentrarsi nel prendere le giuste decisioni riguardo i figli<sup>128</sup>.

---

<sup>127</sup> Elisabetta Smaniotto, Contratti prematrimoniali e tutela di interessi meritevoli e non contrari all'ordine pubblico e al buon costume, *Famiglia, I singoli contratti*, 3/2013 pag226

<sup>128</sup> Maria Letizia Spasari, Gli accordi preventivi della crisi coniugale. Prime riflessioni all'esito della pronuncia della Suprema Corte Sezioni Unite n. 1827 del 2018, *cit.*, pag 144

## **5.2. RIFORMA LEGISLATIVA ART.5 L.DIV., STOP ASSEGNO DI DIVORZIO VITA NATURAL DURANTE**

Il viaggio svolto all'interno del diritto di famiglia non può che concludersi con una incontestabile verità, ovvero la natura estremamente complessa della crisi coniugale che accompagna il giudice in tutto il suo percorso; dall'analisi del caso giuridico sino alla ricerca della giusta soluzione da applicare alle differenti situazioni. Complessità dovuta al fatto che, sull'assegno divorzile, si sono e si scontrano tutt'ora divergenti interpretazioni, da cui derivano soluzioni non meno contrastanti.

Nonostante la giurisprudenza sia sempre stata più propensa a sottolineare le similitudini tra la separazione ed il divorzio, si è costatato che, a seguito delle differenti conseguenze che producono i due istituti, risulta inevitabile mantenerli ancora distinti.

Le norme della separazione e del divorzio, come il resto delle

norme che regolano ogni altro istituto, sono il riflesso delle esigenze della società a cui esse si rapportano e, come accade sempre, arriva il momento in cui gli ideali della società cambiano, e per essere fedeli alla loro funzione anche le norme dovrebbero essere al passo con tali mutamenti. Così è stato per il divorzio, per il quale dal 1970 ad oggi è ancora in atto una corsa per il raggiungimento della giusta interpretazione che meglio risponda alla finalità dell'istituto<sup>129</sup>.

La giurisprudenza non è stata per nulla parsimoniosa nel produrre differenti interventi legislativi; dal 1990 al 2017 l'assegno di divorzio assicurava all'ex coniuge il mantenimento dello stesso tenore di vita, per poi cambiare nel giro di un anno rotta per ben due volte. Nel 2017, infatti, si sosteneva l'autosufficienza dell'ex coniuge chiamato a rispondere delle sue scelte di vita, tesi smentita nel 2018 dove invece si affermava l'importanza del contributo dell'ex coniuge dato alla famiglia

---

<sup>129</sup> Massimo Palazzo, Continuità e discontinuità nei mutevoli orientamenti della giurisprudenza sulla funzione dell'assegno di divorzio, *IL NUOVO ASSEGNO DI DIVORZIO*, L'istituto dopo l'intervento delle Sezioni Unite, a cura di Dario Buzzelli Pacini Giuridica, 2018, pag 111

misurato in base ai sacrifici affrontati.

Si è così preparato il terreno per quello che sembra essere il punto di arrivo di questo percorso; è stato presentato un disegno di legge n.506 dall'ON Alessia Morani (PD), ai fini di una modifica della legge del 1 dicembre 1970 n.898, sull'assegno di divorzio a seguito della fine del matrimonio o dell'unione civile, approvato dalla camere ed ad oggi sotto esame del Senato<sup>130</sup>.

Seguendo la linea già tracciata dalle precedenti sentenze della Corte di Cassazione, sia a sezione semplice nel 2017 e quella delle Sezioni Unite nel 2018, è stata presentata una proposta di legge per riformare nuovamente l'art.5 L.div. con lo scopo di “riequilibrare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi”, sostituendo così il concetto troppo generico di “condizione dei coniugi”. La proposta di legge si presenta suddivisa in tre articoli; l'art.1. prevede di applicare queste nuove disposizioni anche per lo

scioglimento delle unioni civili, come è attualmente previsto dalla stessa L.76/2016 all'art.1. comma 25. A seguire l'art.2 interviene particolarmente sul comma 6 dell'art 5 nell'attuale testo di L.div. 898/1970, riducendone il contenuto, che sarà poi ripreso in altri due commi dove saranno introdotti ulteriori elementi, come specificato dal comma 6 nel suo ultimo periodo “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma”<sup>131</sup>. Oltre a parametri già presenti, il comma 7 ne introduce difatti altri in parte diversi; i criteri quali età e salute restano ma, considerati in modo autonomo rispetto agli altri, i quali anziché indicati con la formula generica “condizione dei coniugi”, vengono introdotti dal periodo “le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento del matrimonio o di cessazione degli

---

<sup>130</sup>DDL. 1293-Senato della Repubblica XVIII Legislatura

<sup>131</sup> Art.2., Testo DDL 1293- Senato della Repubblica XVII Legislatura

effetti civili”. Così per determinare l’attribuzione dell’assegno, il comma 7 cita oltre ai criteri del vigente comma 6L.div anche di nuovi come; il livello di formazione professionale, eventualmente ridotto per adempiere ai doveri coniugali, la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro, la riduzione del reddito dovuta a ragioni oggettive, la cura prestata ai figli minori, disabili o non economicamente dipendenti ed il comportamento tenuto dai coniugi dopo aver sciolto la comunione materiale e spirituale, senza più fare riferimento alle ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio<sup>132</sup>.

Inoltre, come ulteriore novità prevista dal comma 7; la valutazione della situazione economica non sarà più basata solamente sul reddito, ma verrà preso in considerazione anche il patrimonio dei coniugi. Superato ormai il concetto del tenore di vita, se approvata la riforma, al comma 8 si prevede che l’assegno acquisirà una durata provvisoria e limitata. In questo caso la sua permanenza sarà direttamente proporzionata alla durata della condizione di svantaggio economico della parte

---

<sup>132</sup> Art.2, punto 2, Testo DDL 1293, cit., pag 4

debole, descritta nella proposta come “ragioni contingenti o comunque superabili”. Quindi se l'ex coniuge, per esempio, ritornerà a lavorare perderà il diritto all'assegno ma, sarà comunque previsto un trattamento diverso per la parte che a causa di fattori, come l'età avanzata, non si trovi più nelle condizioni di poter lavorare. La proposta prevede poi di abrogare l'art.10. L.div e di sostituirlo con il comma 9, dove si chiarisce che l'assegno verrà meno se la parte richiedente contrarrà nuove nozze, nuove unione civili oppure una stabile convivenza e nel caso in cui questi nuovi legami venissero meno, non potrà essere ripristinato il diritto all'assegno divorzile<sup>133</sup>. Conclude l'art.3. della proposta, specificando che le disposizioni elencato dall'art.2. saranno applicate anche “per i procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”<sup>134</sup>.

---

<sup>133</sup> Giovanni Negri, *Ilsole24ore.com*; Assegno di mantenimento nel diritto, ecco i nuovi criteri, 4 maggio 2019

## BIBLIOGRAFIA

ASSOCIAZIONE NAPLOLEONICA, *Il Code Civil (1804) e il diritto di famiglia*

Al Mureden Enrico, *Assegno divorzile, Parametro del tenore di vita coniugale e principio di autoresponsabilità*, *Famiglia e diritto*, 6/2015 pag 540; *Breve durata del matrimonio ed esclusione dell'assegno di mantenimento*, *Famiglia e diritto*, 1/2016, pag 36; *L'assegno divorzile tra auto responsabilità e solidarietà post coniugale*, *Famiglia e diritto*, 7/2017; *Berlusconi e V. Lario; autosufficienza e tenore di vita coniugale in un big money cases italiano*, *Famiglia e diritto* 4/2018

BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile, Ii processi speciali e l'esecuzione forzata*, *Carducci Editore Bari*, 2018

Bianca, *Diritto civile 2, La famiglia-Le successioni*, *Milano*, 2005, pag 262

---

<sup>134</sup> Art.3 punto 1 DDL S. 1293



M.Bianca, *Le Sezioni Unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta ?*, *Archivio Foro italiano*, 2018

C.BECCARIA *Dei delitti e delle pene*, Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria a cura di L. Filippo e G. Francioni, Milano 1984, pag 69

M.Bellomo, voce *Dote ( diritto intermedio)*, in *ED*, XII, Milano, 1964, pag 9

M.Bianca, *Le Sezioni Unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta ?*, *Archivio Foro italiano*

D.Buzzelli, *Il nuovo assegno di divorzio dopo l'intervento delle Sezioni Unite*, Pacini Giuridica, Pisa, 2018

Casaburi Geremia, *L'Assegno divorzile, secondo le Sezioni Unite della Cassazione: una problematica terza via*, *Il Foro italiano*, 2018

M.Cavina, *Il diritto di famiglia- Il Contributo italiano alla storia del Pensiero*, in *Enciclopedia italiana*, a cura di P. Cappellini e altri, Roma 2012, pag 686;

Colangelo Bianca Maria, *Assegno divorzile: la vexata quaestio del rilievo da attribuire al tenore di vita matrimoniale*, *Famiglia e diritto* 3/2018;

Costituzione della Repubblica italiana, *Titolo II Rapporti etico-sociali*;

Cipriani Nicola, *La disciplina delle unioni civili: un punto di arrivo o un punto di partenza ?*, *Foro italiano* 2017

Danovi Anna Galizia , *CORRIERE DELLA SERA*, 1975-

*2015 Diritto di famiglia 40 anni di riforme ed aggiustamenti*

F.Danovi, *La meritevolezza dell'assegno di divorzio va valutata nello*

*svolgimento della vita coniugale, Famiglia e diritto, 4/2018*

DDL S.1293-Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Disegno di legge n.2629, *Consiglio Nazionale del Notariato*

Diritti e doveri dei coniugi Codice Civile art 143

Fr.Fantauzzi, *Il concetto di famiglia nell'ordinamento giuridico italiano*

Galdi, *Relazione Vigliani in Codice civile del Regno d'Italia, Napoli*

*1865;*

Garlati Lorena, *La famiglia tra passato e presente, giuffrè editore-2011;*

Ghionzoli Simona, *Unioni civili e riconoscimento del diritto all'assegno in caso di scioglimento, Famiglia, diritto di famiglia e delle successioni in Europa, Pacini Giuridica*

Giovanazzi Ilaria, *La riforma del diritto di famiglia, Dal Secondo Dopoguerra alle dispute parlamentari di oggi, 2016;*

Ingentlo Chlara, *‘L’infedeltà non determina l’addebito della separazione se la crisi è già in atto’*, *Famiglia e successioni* 30 gennaio 2019

Legge 898/1970 art 4 comma 8 modificato dalla L. 219/2012,

Legge 898/1970 art 4 comma 16

Lenti Leonardo, *Convivenze di fatto. Gli effetti, diritti e doveri, Famiglia e diritto* 10/2016

Ghionzoli Simona, *Unioni civili e riconoscimento del diritto all'assegno in caso di scioglimento, Famiglia, diritto di famiglia e delle successioni in Europa*, Pacini Giuridica

Novecento.org, *Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo della donna*

Palazzo Massimo, *Continuità e discontinuità nei mutevoli orientamenti della giurisprudenza sulla funzione dell'assegno di divorzio*, Pacini Giuridica, 2018, pag 111

Patti Salvatore, *Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite*, *Il Corriere Giuridico*, 2018

*Prontuario di diritto romano/ Il diritto di famiglia*. Wikibooks, manuali e libri di testo liberi

M. Di Pirro, *Separazione e Divorzio, Manuale teorico-pratico*, Edizioni Giuridiche Simeone, pag 149

Quadri, *Divorzio nel diritto civile ed internazionale*, in Dig. Civ., VI Torino, 1990, pag 531, *I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del "tenore di vita" e "l'autoresponsabilità": "persone singole" senza passato ?*. Il Corriere Giuridico 7/2017

Rimini Carlo, *Assegno di mantenimento. Assegno divorzile: L'agonia del fondamento Assistenziale*, Pluris, 10/6/2018 pag 11, *Assegno divorzile. Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*, Pluris, Matrimonio e Divorzio, 2018

Rinaldo Marianna, *Unioni civili e convivenze nell'era della codificazione delle "nuove famiglie"*, De Jure, Diritto di famiglia e delle persone, 2017

Rinaldi Manuela, *Assegno divorzile: i parametri dopo le Sezioni Unite n.18287 11 luglio 2018*. Maggioli editore, 2018 pag 21

Ruggeri Rosalia, *Assegno divorzile; le Sezioni Unite i criteri di calcolo*

Smaniotto Elisabetta, *Contratti prematrimoniali e tutela di interessi meritevoli e non contrari all'ordine pubblico e al buon costume*, *Famiglia, I singoli contratti*, 3/2013 pag226;

Spasari Maria Letizia, *Gli accordi preventivi della crisi coniugale. Prime riflessioni all'esito della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.18278 del 2018*, *Pacini Giuridica*, 2018

P.Ungari, *Storia del diritto di famiglia*, *Il Mulino*, 2002, pag 61;

## **BIBLIOGRAFIA SENTENZE**

Corte di Cassazione 5/6/1978 n.2864

Corte di Cassazione 14/5/1981n.3166

Corte di Cassazione 28/10/1982,n. 5635

Corte di Cassazione 24/4/1983 n. 2806

Corte di Cassazione 18/2/1985 n.1616

Corte di Cassazione, Sezioni Unite n.11490,n.1652/1990;

Corte di Cassazione 12/05/94 n.4647

Corte di Cassazione 21/7/2000, n.9582

Corte di Cassazione 2/7/2004 n.12121

Corte di Cassazione 11/6/2005 n.12383

Corte di Cassazione 27/6/2006 n.14840

Corte di Cassazione 12/10/2006 n.21919

Corte di Cassazione 9/10/2007, n. 21099

Corte di Cassazione 19/3/2009 n.6697

Corte di Cassazione 24/2/2011 n.4540

Corte di Cassazione 7/6/2011 n.12278

Corte di Cassazione 23/8/2011 n.8754

Corte di Cassazione 21/12/12 n.23713

Corte di Cassazione 26/4/2013 n.10064

Corte di Cassazione 21/3/13 n.7128

Corte di Cassazione 28/1/2015 n.1631

Corte di Cassazione n.10823/16

Corte di Cassazione 10/maggio 2017 n., 11504



Corte di Cassazione ordinanza 16/4/2018 n.9384

Corte di Cassazione, Sezioni Unite 11 luglio  
2018,n.,18287

Corte di Cassazione, ordinanza 19/06/2019, n., 16405

Tribunale di Roma 10/06/1983

Tribunale di Milano, sentenza 12/04/2013, n.5114

Tribunale di Milano, 2017 n.1979

## **BIBLIOGRAFIA INFORMATICA**

[www.altalex.com](http://www.altalex.com)

[www.BROCARDI.IT](http://www.BROCARDI.IT)

[www.camera.it/leg/126](http://www.camera.it/leg/126)

[www.essperbiblio.liuc.it/default.htm](http://www.essperbiblio.liuc.it/default.htm)

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

[www.novecento.org](http://www.novecento.org)

[www.staticilsole24ore.com](http://www.staticilsole24ore.com)

[www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)

[www.wikibooks.com](http://www.wikibooks.com)